SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero per i beni e le attività culturali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 115/L

LEGGE 1° giugno 2005, n. **114.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003.

05G0136

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 10 giugno 2005.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti, ai fini dell'applicazione degli studi di settore, contenuti nei modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione Unico 2005.

05A06244

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1º giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Menfi. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Palermo in data 17 maggio 2005, dalla quale risulta il mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Menfi nel giorno 16 aprile 2005 per disinfestazione dei locali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Menfi nel giorno 16 aprile 2005, per disinfestazione dei locali, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1º giugno 2005

p. *Il Ministro:* GIULIANO

05A06324

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 maggio 2005.

Classificazione ai fini del servizio antincendi dell'aeroporto di Verona.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Verona è inserito nella IV classe antincendio ai fini del servizio antincendio aeroportuale;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384 recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto il decreto n. 104 datato 7 gennaio 1998 di elevazione del servizio antincendio alla terza classe;

Vista la nota n. 120122 del 10 gennaio 2005 dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, dipartimento sicurezza, area infrastrutture aeroportuali, servizio operatività, con la quale è stato individuato l'aeroporto di Verona nella II classe antincendio (8ª categoria ICAO);

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980 n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche nella classificazione di cui alla tabella *A*, allegato alla citata legge;

Visto l'art. 1 della legge n. 351 del 3 agosto 1995 in base al quale la tabella *A* allegata alla legge n. 930 del 23 dicembre 1980 è aggiornata con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che le dotazioni antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Verona sono adeguate alla seconda classe antincendio;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Verona è inserito nella II classe (8ª categoria ICAO) della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 9 maggio 2005

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

05A06308

DECRETO 6 giugno 2005.

Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, e successive integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi;

Viste le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, e 13 maggio 1961, n. 469, recanti nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e l'art. 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246, concernenti i servizi a pagamento prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 2001;

Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;

Vista la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C22/1 del 24 gennaio 2002;

Viste le disposizioni indicate nel manuale per l'ottenimento della licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio;

Rilevata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 per la realizzazione nell'ambito degli impianti sportivi di spazi e servizi ad uso del pubblico non strettamente funzionali all'attività sportiva e per la gestione della sicurezza degli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori, ove si disputano competizioni relative al gioco del calcio;

Ravvisata l'opportunità di emanare un testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, per gli aspetti di prevenzione degli incendi;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni

1. Al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Modifiche dell'art. 2

1. All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) tra le definizioni di «Complesso sportivo» e di «Area di servizio annessa» è inserita la seguente: «Complesso sportivo multifunzionale»: «Complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica»;

b) la definizione di «Area di servizio esterna» è sostituita dalla seguente: «Area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 3

1. All'art. 3, comma primo, dopo il punto 6) è aggiunto il seguente: «7) relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e disposizioni collegate, nonché alla presente regola tecnica».

Art. 4.

Modifiche dell'art. 4

1. All'art. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma terzo, alla fine, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: «, avere visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, in modo che sia possibile coordinare gli interventi per la sicurezza delle manifestazioni.».

2. Dopo il comma ottavo dell'art. 4 è aggiunto il seguente:

«Nei complessi sportivi multifunzionali è consentita anche l'ubicazione delle attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 95 del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, sia all'esterno del volume degli impianti che all'interno. In questo ultimo caso si applicano le condizioni stabilite ai precedenti commi quarto e quinto e quelle ulteriori di seguito indicate:

a) i locali commerciali di esposizione e vendita devono essere protetti da impianti di spegnimento automatico e di rivelazione di fumo, nonché dotati di aerazione naturale in ragione di almeno 1/30 della relativa superficie in pianta, diffusa in maniera uniforme onde evitare zone con ventilazione ridotta o impedita;

b) il carico d'incendio degli esercizi commerciali deve essere limitato a 30 kg/mq di legna standard equivalente;

c) le superfici di aerazione naturale delle attività diverse da quella sportiva non devono sfociare in zone con presenza di persone e, comunque, devono essere ubicate in modo da evitare che possano determinare rischio per il pubblico e pregiudizio al complesso sportivo. Qualora detto requisito non fosse perseguibile, potrà procedersi alla compensazione mediante la realizzazione di sistemi di estrazione di fumo e calore di tipo meccanico, di caratteristiche idonee a soddisfare le seguenti specifiche tecniche:

1) portata ordinaria di esercizio idonea a garantire almeno 3 ricambi orari dell'intero volume, incrementabile automaticamente a 9 ricambi orari in caso di emergenza, previo asservimento ad impianto di rivelazione di fumo, nonché a dispositivo di azionamento manuale;

2) resistenza al fuoco della componentistica e delle alimentazioni elettriche almeno fino a 400 °C;

3) separazione delle condotte aerotermiche di mandata e ripresa rispetto ad altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120;

4) funzionamento coordinato con il pertinente impianto di rivelazione di fumo e con quello di spegnimento automatico;

5) alimentazione di emergenza per almeno 60' in caso di mancanza dell'energia elettrica ordinaria;

6) sfogo delle condotte aerotermiche di estrazione fumo in area esterna, in posizione tale da non determinare rischio per il pubblico;

d) gli accessi, le uscite, il sistema di vie d'uscita ed i servizi relativi ad ogni attività devono essere, in caso di concomitanza di esercizio dell'impianto sportivo, tra loro funzionalmente indipendenti e separati.».

Art. 5.

Modifica dell'art. 5

1. L'art. 5, comma primo, terzo periodo, è sostituito dal seguente:

«La delimitazione dell'area di servizio deve essere distanziata almeno 6,00 metri dal perimetro dell'impianto e tale da consentire agevolmente il deflusso in sicurezza, nonché avere varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite dall'impianto tenuto conto delle diverse capacità di deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna e quelle dallo stesso impianto; per le caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121 EN o equivalenti; tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso del pubblico.».

Art. 6.

Sistemi di separazione

1. Dopo l'art. 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis (Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva).* — 1. La separazione tra la zona spettatori e la zona attività sportiva è realizzata dalle società utilizzatrici dell'impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso:

a) l'installazione di un parapetto di altezza pari a metri 1,10, misurata dal piano di imposta, conforme alle norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile;

b) la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di profondità non minore di 2,50 metri rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50 metri. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio di attività sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1,10 metri misurata dal piano di calpestio e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;

c) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 metro, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attività sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 metri, misurata dal piano di riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.

2. Almeno uno dei parapetti di cui al comma 1, deve essere munito di separatori realizzati in materiale incombustibile, idoneo a consentire la visione della zona di attività sportiva, conformi alle norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado di elevare la separazione fino ad un'altezza complessiva pari a metri 2,20, misurata dal piano di imposta. L'elevazione dei separatori è realizzata mediante guide o altri accorgimenti costruttivi, ed è stabilita di volta in volta dal questore, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo operativo sicurezza di cui al successivo art. 19-*ter.*

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, gli impianti devono essere muniti di almeno uno degli elementi di separazione di cui al comma 1. In relazione a specifiche esigenze, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive, rilevato dal questore della provincia, può essere disposta la realizzazione di tutti gli elementi di separazione di cui al comma 1, ovvero di ulteriori misure di sicurezza.

4. In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti può essere disposta la perimetrazione della zona di attività sportiva mediante il presidio di personale appositamente formato e messo a disposizione dagli organizzatori, in ragione di venti unità ogni diecimila spettatori e comunque non meno di trenta unità. Detto personale deve indossare una casacca di colore giallo e deve tenere sotto costante osservazione la zona riservata agli spettatori.

5. Per la distanza delle predette separazioni dallo spazio di attività sportiva, si rimanda ai regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali.».

Art. 7.

Modifica dell'art. 7

1. L'art. 7 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di realizzare la separazione tra i sostenitori delle due squadre, gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso in settori, di cui uno appositamente dedicato agli ospiti, con ingressi, vie di uscita ed aree di parcheggio indipendenti e separate. La capienza di ciascun settore non può essere superiore a 10.000 spettatori per impianti all'aperto e a 4.000 per quelli al chiuso.

2. Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati sistemi di separazione idonei a:

a) impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore all'altro;

b) permettere, ove necessario, la realizzazione di una divisione all'interno di uno stesso settore, tra gruppi di spettatori, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema delle vie d'uscita.

3. La finalità di cui alla lettera *a)* deve essere perseguita mediante l'istallazione permanente di elementi di separazione in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.

La finalità di cui alla lettera *b)* deve essere perseguita mediante sistemi di separazione modulabili in funzione delle caratteristiche degli spettatori presenti nei settori ed individuabili in una delle misure di seguito riportate o in una loro combinazione:

a) istallazione di elementi di separazione in materiale incombustibile aventi altezza e caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;

b) creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento, occupate esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento ed alla osservazione degli spettatori, posto a disposizione dalle società organizzatrici della manifestazione sportiva.

4. La suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali. Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. I settori per i posti in piedi devono avere una capienza non superiore a 500 spettatori.

5. Negli impianti all'aperto indicati nell'allegato al presente decreto, per quelli contrassegnati con un asterisco, non è necessario realizzare la suddivisione in settori; qualora tale suddivisione si renda necessaria per aspetti organizzativi e di pubblica sicurezza, i rispettivi settori devono essere realizzati con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma secondo del presente articolo».

Art. 8.

Aree di sicurezza e varchi

1. Dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*bis (Aree di sicurezza e varchi).* — 1. Nel rispetto del dimensionamento e della finalità delle vie di uscita, oltre a quanto previsto dall'art. 8, devono essere realizzate, a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il proprietario dello stesso, aree di sicurezza in cui devono essere ammessi solo i titolari di regolare titolo di accesso all'impianto, così strutturate:

a) «area di massima sicurezza», comprende l'impianto sportivo e l'area di servizio annessa, ove sono collocati i varchi di accesso all'impianto. Tale area deve essere delimitata a mezzo di elementi di separazione, in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;

b) «area riservata», realizzata nell'ambito dell'area di servizio esterna, di cui all'art. 2 del presente decreto, ed opportunamente recintata, all'interno della quale è consentito l'accesso esclusivamente agli aventi diritto. Tale area dovrà essere delimitata attraverso elementi di separazione fissi in materiale incombustibile e conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; è ammessa la separazione mediante elementi mobili in materiale incombustibile. Per consentire la separazione delle tifoserie all'interno dell'area riservata, la stessa deve essere divisa in settori, dei quali almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite, di capienza non inferiore a quella minima stabilita dall'organizzazione sportiva per il settore corrispondente, delimitati a mezzo di elementi di separazione in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.

2. Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione dell'area di massima sicurezza deve essere proporzionato alla capienza del settore a cui danno accesso e comunque in ragione di almeno un varco ogni 750 spettatori, in modo da consentire il completamento delle operazioni di afflusso degli spettatori in un arco temporale non superiore ad un'ora e mezza prima dell'inizio della manifestazione sportiva, compresi i tempi necessari all'effettuazione dei controlli di sicurezza e di verifica della regolarità del titolo di accesso. Tali varchi di ingresso devono essere contrassegnati con lettere o numeri progressivi ben visibili dall'esterno ed analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo di accesso all'impianto.

3. I varchi di ingresso all'area di massima sicurezza devono essere dotati di preselettori di incanalamento tali da evitare pressioni nella fase di obliterazione del titolo di accesso con corsia di ritorno per gli spettatori non abilitati all'ingresso, nonché di tornelli "a tutta altezza" che permettono l'accesso ad una sola persona per volta, tramite lo sblocco del meccanismo di rotazione da attivarsi successivamente all'avvenuta verifica della regolarità del titolo di accesso.

4. I tornelli devono essere realizzati secondo regole di buona tecnica, devono essere invalicabili se bloccati alla rotazione, in modo da non rendere possibili fenomeni di violenza, anche organizzata, da parte di soggetti che non siano in possesso di un titolo valido.

5. I varchi di ingresso dotati di preselettori e di tornelli devono essere separati e indipendenti dal sistema di vie d'uscita di cui all'art. 8 e le biglietterie, quando ammesse, devono essere ubicate fuori dell'area riservata.

6. Il sistema di afflusso degli spettatori, come delineato ai commi 2, 3, 4 e 5 è comunque sottoposto alla preventiva approvazione del questore della provincia.».

Art. 9.

Modifiche dell'art. 12

1. L'art. 12, comma secondo, è modificato come segue:

«Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli per gli impianti all'aperto, mentre per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo.».

Art. 10.

Modifiche dell'art. 18

1. All'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

il comma primo è sostituito dal seguente: «Negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione della zona spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto locale deve essere posizionato in una zona dell'impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attività sportiva e della zona spettatori.».

2. Dopo il comma secondo è aggiunto il seguente:

«L'impianto di videosorveglianza di cui al comma primo deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'innovazione e tecnologie, adottato in data 6 giugno 2005 in attuazione dell'art. 1-*quater,* comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.».

Art. 11.

Modifica dell'art. 19

1. L'art. 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Gestione della sicurezza antincendio).* — 1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro».

2. Il titolare dell'impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.

3. I soggetti di cui al comma secondo, per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

4. Il piano di cui al comma terzo deve tener conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e deve:

a) disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi;

b) prevedere l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;

c) contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;

d) garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18;

e) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;

f) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;

g) garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;

h) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;

i) contenere l'indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;

l) prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

5. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso. All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:

a) delle scale e delle vie di esodo;

b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;

c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;

d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;

e) del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;

f) degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;

g) degli spazi calmi.

6. A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

7. Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l'altro:

a) l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;

b) le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;

c) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;

d) le procedure per l'esodo del pubblico.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

8. Per il necessario coordinamento delle operazioni da effettuare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze istituito rispettivamente nei locali di cui all'art. 4, comma terzo, ed all'art. 19-*ter,* comma terzo, lettera *a).*

Negli impianti sportivi con oltre 4.000 spettatori al chiuso e 10.000 spettatori all'aperto il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno a cielo libero. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio su tutte le aree dell'impianto ed all'esterno, nonché di impianto di diffusione sonora mediante altoparlanti in modo da consentire la possibilità di diffondere comunicati per il pubblico.

Lo stesso centro di gestione deve essere inoltre dotato di apparati ricetrasmittenti in numero congruo per le dotazioni dei rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario.

All'interno dei locali destinati al centro di gestione e controllo devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli impianti di videosorveglianza e di sicurezza antincendio, nonché quant'altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.

All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ed ogni altra indicazione necessaria.

Il centro di gestione delle emergenze deve essere presidiato durante l'esercizio delle manifestazioni sportive da personale all'uopo incaricato, e possono accedere il personale responsabile della gestione dell'emergenza, gli appartenenti alle Forze dell'ordine ed ai Vigili del fuoco.

Art. 12.

Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali

1. Dopo l'art. 19 è aggiunto il seguente:

«Art. 19-*bis (Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali)*. — 1. I complessi sportivi multifunzionali hanno l'obbligo di istituire l'unità gestionale, cui compete il coordinamento di tutti gli adempimenti attinenti la gestione della sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Per tali complessi deve essere individuato il titolare, responsabile della gestione della sicurezza antincendio dell'intero complesso, ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui al presente decreto e di ogni altra disposizione vigente in materia.

3. Il titolare esercita anche attività di coordinamento dei responsabili di altre specifiche attività all'interno dello stesso complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze gestionali ed organizzative specifiche delle singole attività.

4. Specifici adempimenti gestionali possono essere delegati ai titolari di attività diverse. In tal caso dovranno essere formalizzate le dichiarazioni congiunte di delega ed accettazione, da prodursi ai competenti organi di vigilanza.

5. Il titolare, ai fini dell'attuazione degli adempimenti gestionali previsti dal presente articolo, può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto preventivamente designato, che deve essere sempre presente durante l'esercizio del complesso, ivi comprese le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, con funzioni di responsabile interno della sicurezza.

6. Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19, comma 7, deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l'organicità degli adempimenti e delle procedure.

7. In caso di esercizio parziale del complesso devono essere predisposte pianificazioni di emergenza corrispondenti alle singole configurazioni di effettivo utilizzo e congruenti con queste.».

Art. 13.

Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica

1. Dopo l'art. 19-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 19-*ter (Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio)*. — 1. Per ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, è istituito il Gruppo operativo sicurezza, di seguito denominato G.O.S., coordinato da un funzionario di Polizia designato dal questore e composto:

a) da un rappresentante dei Vigili del fuoco;

b) dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva;

c) da un rappresentante del Servizio sanitario;

d) da un rappresentante dei Vigili urbani;

e) dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all'interno dello stadio;

f) da un rappresentante della squadra ospite (eventuale);

g) da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza è ritenuta necessaria.

2. Il G.O.S., che si riunirà periodicamente per gli aspetti di carattere generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri, avrà cura di:

a) verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;

b) vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice;

c) adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal questore della provincia.

3. Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell'evento e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il titolare dello stesso, devono essere previsti:

a) un locale con visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, che dovrà ospitare il centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, coordinato dall'ufficiale di P.S. designato con ordinanza di servizio del questore, d'intesa con il rappresentante dei Vigili del fuoco per l'emergenza antincendio e composto dai rappresentanti di tutte le componenti del G.O.S.;

b) ambienti per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un posto di polizia con annessi locali idonei a consentire gli adempimenti di polizia giudiziaria relativi ad eventuali persone fermate o arrestate;

c) spazi idonei per l'informazione agli spettatori (cartellonistica - schermi ecc.) al fine di garantire la conoscenza del "regolamento d'uso" dell'impianto che dovrà riguardare le modalità di utilizzo dello stadio, con particolare riferimento alla disciplina degli accessi ai servizi interni destinati al pubblico, nonché gli obblighi ed i divieti che devono essere osservati dagli spettatori, con l'avvertenza che la loro inosservanza comporterà:

1) l'immediata risoluzione del contratto di prestazione e la conseguente espulsione del contravventore;

2) l'applicazione delle previste sanzioni da parte dell'organo competente ad irrogarle, se si tratta di violazione delle prescrizioni imposte dalla legge o dai regolamenti vigenti. Tali avvertenze dovranno essere riportate sia sulla cartellonistica esposta all'interno dell'impianto, sia sul titolo di accesso alla manifestazione.».

Art. 14.

Gestione dell'impianto sportivo

1. Dopo l'art. 19-*ter* è aggiunto il seguente:

«Art. 19-*quater (Gestione dell'impianto sportivo).* — 1. Al fine di garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei divieti previsti, le società utilizzatrici degli impianti, avranno cura di:

a) predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonché dei soggetti addetti ai servizi connessi e provvedere al loro reclutamento;

b) predisporre un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto.

2. Il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non potrà essere inferiore comunque ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti.

3. Le attività di tali addetti dovranno svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze dell'ordine che dovranno essere tempestivamente informate di ogni problematica che può avere riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.».

Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006.

2. Per comprovate esigenze di completamento dei lavori il prefetto può autorizzare proroghe del termine di cui al comma 1 per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, unitamente al testo del decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996, coordinato con le modifiche e le integrazioni.

Roma, 6 giugno 2005

Il Ministro: PISANU

AVVERTENZA:

Il testo del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, concernente «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal decreto ministeriale 6 giugno 2005, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*, sarà riportato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno e sulle riviste: «Rivista di Polizia», «Polizia Moderna» e «Obiettivo Sicurezza», nonché sui seguenti siti web: «www.interno.it», «www.Poliziadistato.it» e «www.vigilfuoco.it».

05A06477

DECRETO 6 giugno 2005.

Modalità per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
E
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», ed in particolare gli articoli 6 e 7, riguardanti, rispettivamente, gli spazi destinati agli spettatori ed i settori in cui possono essere suddivisi;

Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;

Visto la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C22/1 del 24 gennaio 2002;

Viste le disposizioni indicate nel Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta del 4 maggio 2005;

Ritenuto di dover stabilire le modalità di attuazione dell'art. 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,

Ritenuto altresì necessario, ai fini della sicurezza pubblica e della tutela dell'ordine pubblico in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, abbinare agli altri requisiti quello della nominatività dei titoli di

accesso negli stadi, almeno fino a quando permarranno le attuali condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di dette competizioni;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Emissione, distribuzione, vendita e cessione

1. Le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano.

2. Le società organizzatrici di cui al comma 1 devono assicurare che:

a) l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso sia conforme alla disciplina del presente decreto;

b) nei luoghi in cui sono distribuiti o posti in vendita i titoli di accesso siano affisse apposite avvertenze per gli acquirenti, recanti, in modo leggibile, il regolamento di utilizzo dell'impianto e gli altri avvisi di cui al successivo art. 4, comma 2;

c) negli impianti sportivi siano chiaramente indicati, con apposite segnalazioni di immediata comprensibilità, l'ubicazione dei settori e dei posti, nonché i percorsi per accedervi.

Art. 2.

Condizioni e modalità per l'emissione e la distribuzione

1. Il numero dei titoli di accesso emessi e distribuiti non può essere superiore alla capienza di ciascun settore riservato al pubblico, determinata dalla Commissione provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in base agli articoli 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Fermi restando i limiti di capienza di cui al comma 1, in occasione di competizioni ad alto rischio o quando si prevede un notevole afflusso di tifosi, la capienza di ciascun settore e, di conseguenza, il numero di tagliandi di accesso emettibili per ciascuno di essi, sono sottoposti alle decisioni, rispettivamente, delle competenti autorità provinciali di pubblica sicurezza o dalle competenti leghe nazionali professionisti o dilettanti.

3. L'emissione e la distribuzione dei titoli di accesso sono soggette alle seguenti condizioni e modalità:

a) i titoli di accesso devono essere numerati e devono recare le generalità dell'utilizzatore, l'indicazione del posto assegnato e le altre indicazioni di cui all'art. 4;

b) negli impianti sportivi con capienza superiore alle 10.000 persone i titoli di accesso destinati al pubblico saranno distinti da quelli rilasciati a titolo di omaggio o di accredito per il personale di servizio e per quello di supporto agli spettatori;

c) al fine di agevolare le operazioni di accoglienza, indirizzamento e controllo degli spettatori in fase di afflusso, i titoli di accesso destinati al pubblico dovranno essere di colore diverso per ciascun settore dello stadio. Di colore diverso dovranno essere, in ogni caso, quelli destinati ai sostenitori della squadra ospite;

d) fatte salve le eventuali determinazioni del Questore, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, le variazioni di settore potranno essere effettuate solo da personale incaricato dalla società organizzatrice dell'evento, il quale apporterà le necessarie modificazioni o integrazioni del titolo di accesso, anche mediante timbratura appositamente vidimata, nel rispetto, comunque, della capienza del settore. Di tali variazioni sarà compilata formale documentazione;

e) i titoli di accesso per i sostenitori della squadra ospite dovranno essere di numero pari alla capienza del settore ospiti e saranno emessi e distribuiti almeno cinque giorni prima della competizione cui si riferiscono, in maniera tale da evitare qualsiasi promiscuità tra sostenitori delle due compagini che disputano l'incontro.

Art. 3.

Obblighi delle società organizzatrici dell'evento

1. Le società organizzatrici devono dotarsi di moderni sistemi di emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso in grado di:

a) emettere, per ciascun settore, un numero di titoli di accesso non superiore al numero di posti a sedere realmente disponibile in esso;

b) registrare il numero di titoli di accesso emessi divisi per abbonamenti, giornalieri e «accrediti»;

c) rendere disponibile, in tempo reale, tale dato alle autorità di pubblica sicurezza;

d) avere disponibilità, in tempo reale, del numero totale, per settore e per tipologia (abbonamenti/giornalieri/accrediti), dei titoli di accesso distribuiti e venduti o ceduti a titolo gratuito da fornire, a richiesta, alle autorità di pubblica sicurezza;

e) associare a ciascun biglietto emesso le generalità o ragione sociale del rivenditore o cedente;

f) associare a ciascun biglietto venduto o ceduto le generalità dell'acquirente o cessionario memorizzando i dati in modo sicuro e protetto.

Art. 4.

Tecniche anticontraffazione e caratteristiche del titolo

1. Ciascun titolo di accesso dovrà chiaramente indicare:

a) la società organizzatrice responsabile della emissione e della distribuzione;

b) il nome e l'ubicazione dell'impianto sportivo a cui si autorizza l'ingresso;

c) la competizione e la partita o le partite di calcio per cui è valido, ovvero il periodo di validità (stagione calcistica - singolo incontro);

d) il numero progressivo di rilascio;

e) la lettera o il numero del varco di accesso all'impianto sportivo attraverso il quale il titolare dovrà fare ingresso per raggiungere gli spalti;

f) il settore ed il numero della fila e del posto a sedere che il possessore del titolo di accesso sarà tenuto ad occupare sugli spalti.

2. Ciascun titolo di accesso dovrà inoltre riportare l'avviso che, con l'atto d'acquisto, il titolare si è impegnato a prendere visione ed a rispettare tutti i punti del regolamento di utilizzo dell'impianto, affisso presso tutti i punti vendita. Dovrà essere comunque evidenziato:

a) che l'utilizzazione del titolo di acquisto comporta l'accettazione delle norme del regolamento;

b) che il rispetto di tali norme è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza degli spettatori nell'impianto sportivo;

c) che l'accesso agli impianti sportivi può comportare la sottoposizione dell'interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza;

d) che il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e del presente decreto, indicando il responsabile del trattamento.

3. Ciascun titolo di accesso dovrà riportare stampato, con tecniche anticontraffazione, un codice realizzato con caratteri riconoscibili otticamente ed un codice bi-dimensionale, o altro sistema leggibile tramite lettori di prossimità, ove siano registrati, oltre alle informazioni di cui sopra, anche, in maniera sicura e protetta, ovvero firmate digitalmente e cifrate, l'identità del titolare (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza), nonché gli estremi del ricevitore o cedente (denominazione, ragione sociale, sede legale); tali dati, relativi ai soli titoli di accesso effettivamente venduti o ceduti, dovranno essere trasferibili automaticamente ad una banca dati accessibile al sistema di controllo degli accessi.

4. I titoli di accesso recanti la dicitura «V.I.P.», rilasciati in numero non superiore alla capienza del settore comunemente denominato «Tribuna V.I.P.» daranno accesso al solo settore «Tribuna V.I.P.» con ingresso da un unico varco riservato e distinto. Ai titolari di tessere speciali per l'ingresso allo stadio emesse a vario titolo, all'inizio di ciascuna stagione, da enti competenti (CONI, Federazioni sportive) dovrà essere rilasciato obbligatoriamente un biglietto o un accredito che indichi il posto da occupare, sempre nel rispetto della capienza dell'impianto e del settore. I possessori di tali titoli di accesso sono comunque soggetti allo stesso regolamento d'uso e d'esercizio dell'impianto destinato al resto degli spettatori.

5. Al personale di servizio all'interno dell'impianto, indicato nelle apposite liste, compilate dalla società organizzatrice almeno un giorno prima dell'evento, deve essere rilasciato uno specifico titolo di accesso contenente il nominativo del titolare, le mansioni svolte, le aree dell'impianto cui dà accesso e la validità temporale. I titoli rilasciati per più gare dovranno contenere anche la fotografia del titolare.

Art. 5.

Divieto di vendita dei biglietti

1. Dalle ore 19 del giorno precedente lo svolgimento degli incontri è vietata la vendita o cessione dei titoli di accesso al settore ospiti e, in ogni caso, nel giorno di svolgimento di qualsiasi competizione calcistica è vietata la vendita diretta dei biglietti nell'aera di servizio esterna dell'impianto sportivo.

2. Le società organizzatrici, in relazione allo spazio disponibile, dovranno posizionare all'esterno dell'intero perimetro dell'impianto sportivo una recinzione, anche temporanea, lungo la quale predisporre adeguati servizi per una prima verifica del possesso, da parte del pubblico, di regolare titolo di accesso allo stadio, nonché per indirizzare lo spettatore al varco di accesso al settore assegnato.

3. Il possesso del titolo di ingresso valido, con l'indicazione corretta dei dati personali, costituirà requisito indispensabile per l'accesso degli spettatori all'area di servizio esterna, definita dal decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la permanenza nella zona spettatori e nello spazio riservato agli spettatori indicato nel titolo stesso.

Art. 6.

Trattamento dei dati personali

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1 e, particolarmente, per quelle relative all'associazione a ciascun titolo di accesso delle generalità dell'acquirente o utente, le società organizzatrici o loro delegati per la specifica attività, sono tenuti:

a) ad individuare il titolare o responsabile del trattamento dei dati personali, i cui dati devono essere riportati in modo leggibile sul titolo di accesso;

b) ad osservare le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e di quelle ivi richiamate;

c) ad assicurare l'immediata disponibilità dei dati da parte dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza ed ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designati.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, comma 3, i dati sono raccolti e trattati dalla società organizzatrice o da altro organismo delegato alle specifiche attività, i cui dati devono essere riportati in modo leggibile, anche a distanza, su appositi cartelli applicati

in prossimità dei varchi controllati. I titolari ed i responsabili del trattamento sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*. Essi sono altresì tenuti alla immediata comunicazione agli organi di cui al comma 1, lettera *c)*, delle modificazioni o integrazioni previste dall'art. 2, comma 3, lettera *d)*, del presente decreto.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono effettuare connessioni dei dati personali oltre a quelle espressamente previste dal presente decreto.

4. Fatti salvi i trattamenti per finalità di pubblica sicurezza o giudiziaria, per i dati acquisiti a norma dei commi 1 e 2, i dati personali raccolti in applicazione del presente decreto sono cancellati trascorsi sette giorni dalla data dell'evento calcistico cui si riferiscono.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006.

2. Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro tre anni dalla data del presente decreto l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2005

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BUTTIGLIONE

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

05A06478

DECRETO 6 giugno 2005.

Modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
E
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 18, riguardante i dispositivi di controllo;

Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;

Vista la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C22/1 del 24 gennaio 2002;

Viste le disposizioni indicate nel Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004, sulla videosorveglianza;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta del 4 maggio 2005;

Ritenuto di dover stabilire le modalità di attuazione dell'art. 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, sopra indicato,

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Apparati e sistemi per la videoregistrazione televisiva: ubicazione, dotazione e caratteristiche

1. Gli impianti nei quali si svolgono competizioni riguardanti il gioco del calcio, aventi una capienza superiore a 10.000 spettatori, devono essere muniti di sistemi di ripresa e registrazione televisiva a circuito chiuso delle aree riservate al pubblico, sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze. Essi dovranno prevedere la dotazione di:

a) sistemi di alimentazione sussidiaria di tutti i dispositivi installati, per il caso di interruzione della corrente di rete;

b) un apparato di regia delle riprese collocato nell'ambito di una sala di controllo appositamente predisposta e presidiata, ubicata e realizzata in modo tale da garantire la visuale completa dell'interno dell'impianto sportivo al fine di assicurare la verifica costante delle condizioni generali di sicurezza e di utilizzo dell'impianto stesso e, in caso di necessità, l'ottimale gestione delle emergenze. La sala dovrà avere capienza adeguata per ospitare oltre all'apparato di regia ed al personale tecnico adibito, i componenti del «Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni sportive»;

c) apparecchi di ripresa (telecamere ottiche, ovvero digitali) per la video-sorveglianza del pubblico nelle fasi di afflusso, permanenza e deflusso dell'impianto, protetti dai rischi di danneggiamento o manomissione, in numero tale da riprendere agevolmente tutti i varchi di accesso e deflusso, tutti i settori riservati al pubblico, esclusi i locali igienici, nonché le aree interne comunque accessibili al pubblico e quelle esterne destinate alle operazioni di prefiltraggio; tali apparecchi dovranno essere integrati con sistemi fotografici digitali;

d) impianto di illuminazione in grado di assicurare, oltre alla piena ed efficace visibilità dell'area di gioco, l'illuminazione adeguata della zona spettatori e delle aree, anche esterne, interessate al transito o stazionamento del pubblico.

2. La dotazione minima dell'apparato di regia è costituita da:

a) tre videoregistratori Super VHS, ovvero tre masterizzatori/riproduttori DVCAM, uno per la registrazione/riproduzione delle immagini riprese all'esterno dello stadio, uno per quelle riprese al suo interno ed uno di riserva;

b) un numero di monitor sufficiente a visualizzare contemporaneamente le riprese di tutte le telecamere in funzione, più un monitor per ogni operatore del Centro;

c) sistemi di controllo e di manovra delle telecamere e degli apparati di registrazione/riproduzione;

d) postazioni di lavoro complete di personal computer per i componenti del Centro;

e) due stampanti termiche;

f) apparecchiature per la trasmissione delle immagini alle sale operative della Questura e del Comando provinciale dei Vigili del fuoco;

g) canali radio, linee telefoniche e personal computer connessi ad internet in numero sufficiente a soddisfare le esigenze di comunicazione, anche contemporanea, di tutte le amministrazioni, enti, aziende ed altri soggetti rappresentati nel Gruppo operativo di sicurezza di cui all'art. 19-*ter* del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996.

3. Le apparecchiature da ripresa dovranno:

a) consentire il movimento orizzontale e verticale e la variazione dell'angolo di ripresa, con sistema di comando della sala regia;

b) assicurare una risoluzione delle immagini, all'ingrandimento massimo, equivalente ad almeno 1024 x 768 pixel per i dispositivi di cattura fotografica e di 768 x 576 pixel o, se in formato digitale, a 720 x 756 pixel per i dispositivi di ripresa televisiva;

c) avere un CCD non inferiore a 1/2" e ottiche di focale non inferiori a 75 mm, con possibilità di ingrandimento ottico di almeno 5 x;

d) avere luminosità sufficiente ad assicurare la riconoscibilità dei tratti somatici di ogni singolo spettatore, anche in orario notturno ed anche a fotogramma singolo;

e) avere protocolli di trasmissione delle immagini conformi a quelli definiti dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Art. 2.

Approvazione ed uso dei sistemi di ripresa

1. Le realizzazioni di cui all'art. 1 concernenti l'illuminazione dell'impianto, l'adozione di sistemi di alimentazione elettrica sussidiaria e la disponibilità di una sala controllo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, costituiscono elementi essenziali per il rilascio della licenza di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Le ulteriori realizzazioni di cui al predetto art. 1 costituiscono prescrizioni ai fini della utilizzazione dell'impianto, di capienza superiore a 10.000 spettatori, per lo svolgimento di competizioni agonistiche riguardanti il gioco del calcio e possono costituire, anche in parte, prescrizioni ai fini dell'utilizzazione del medesimo impianto per altri spettacoli o trattenimenti.

3. Nell'ambito delle attribuzioni della Commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 142 del «Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», il Questore o il suo delegato si esprime specificamente sulla adeguatezza e funzionalità delle realizzazioni inerenti al sistema di videoripresa e registrazione di cui all'art. 1.

Art. 3.

Fasce orarie delle registrazioni

1. La registrazione delle immagini e dell'audio complessivo dell'evento calcistico è obbligatoria dall'apertura fino alla chiusura dell'impianto sportivo ed in occasione dell'eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie.

Art. 4.

Tempi di custodia delle registrazioni

1. Le società organizzatrici dell'evento calcistico assicurano la conservazione dei dati e dei supporti di registrazione fino a sette giorni, adottando le misure di

sicurezza prescritte. Le stesse sono tenute a porre i supporti e i relativi dati a disposizione delle autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, ovvero degli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designati.

2. I dati non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati trascorsi i sette giorni.

Art. 5.

Accessibilità alle immagini: limiti

1. Il delegato delle leghe nazionali professionisti o dilettanti può accedere alle immagini registrate dal sistema di video-vigilanza esclusivamente per scopi di giustizia sportiva e può chiederne copia, per estratto, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6.

Informazione

1. Nei luoghi oggetto di vigilanza è obbligatoria l'affissione, in punti e con modalità ben visibili, di un avviso conforme al modello allegato al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004, sulla videosorveglianza, formulato, se possibile, anche in lingua straniera.

Art. 7.

Disposizioni di coordinamento

1. Per gli impianti sportivi diversi da quelli indicati all'art. 1 si applicano le disposizioni dell'art. 18 del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996.

2. Il Prefetto potrà valutare, in sede di comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la possibilità di utilizzare, ovvero implementare, anche i sistemi di video - sorveglianza cittadina per il controllo degli spettatori di competizioni calcistiche in occasione del loro arrivo presso le stazioni ferroviarie e durante il loro transito in ambito urbano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2005

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BUTTIGLIONE

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

05A06479

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2005.

Conservazione degli effetti degli accordi sottoscritti dal MEF nell'ambito dell'operazione Fondo immobili pubblici.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «Decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«Art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visti, il decreto operazione, il decreto di apporto, i decreti di trasferimento ed il decreto di chiusura, adottati ai sensi dell'art. 4 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nei giorni 28 e 29 dicembre 2004, con i quali si è proceduto alla realizzazione dell'operazione di dismissione di patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici previdenziali attraverso la costituzione del Fondo immobili pubblici;

Visto l'accordo di indennizzo e garanzia, stipulato ai sensi del decreto operazione e del decreto di chiusura, in data 29 dicembre 2004, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo immobili pubblici, e i finanziatori, come ivi definiti;

Visto il contratto di locazione stipulato, ai sensi dell'art. 4 e del decreto operazione, in data 29 dicembre 2004 tra il Fondo immobili pubblici e l'Agenzia del demanio (nel seguito indicato come il «Contratto di locazione»);

Vista la nota del 6 giugno 2005 del Dipartimento del tesoro in relazione al Fondo immobili pubblici e ritenuta l'opportunità di provvedere a dare attuazione a quanto proposto con tale nota;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con il Fondo immobili pubblici e con i finanziatori idoneo strumento contrattuale con il quale sono rilasciate apposite garanzie e viene regolato l'eventuale indennizzo a favore del Fondo e dei concedenti il Finanziamento e loro successori, degli eventuali danni da essi patiti in conseguenza dell'eventuale annullamento,

ovvero di inefficacia anche temporanea, dei decreti. In caso di mancato trasferimento degli immobili si dà luogo al trasferimento di ulteriori immobili con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 4, anche con rivalsa nei confronti degli enti titolari il trasferimento dei cui immobili fosse annullato, ovvero mediante la restituzione del corrispettivo ricevuto e l'adozione di apposite iniziative per il pagamento dell'eventuale indennizzo, da determinarsi nei limiti del contratto.

Art. 2.

Il prof. Vittorio Grilli, direttore generale del Tesoro, e la dott.ssa Maria Cannata, dirigente generale della Direzione II del Dipartimento del tesoro, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente il contratto citato all'art. 1 nonché gli altri atti e documenti connessi.

Il presente decreto è inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2005

Il Ministro: SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 337

05A06489

DECRETO 17 giugno 2005.

Decadenza dello studio medico ortopedico del dott. Giorgio Corona & C. S.a.s., dall'assegnazione della concessione per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, di cui al decreto direttoriale 11 luglio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - foglio delle inserzioni, n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di 800 concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001, concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi del punto 13, lettera *j)* del citato bando di gara, i soggetti assegnatari sono tenuti ad approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro centocinquanta giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione, con facoltà di richiederne la proroga nei termini e alle condizioni stabiliti dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;

Considerato che l'assegnazione della concessione allo studio medico ortopedico del dott. Giorgio Corona & C. S.a.s., di cui al plico di offerta n. 549, è stata effettuata con il citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001, nel quale è richiamato l'obbligo di approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'amministrazione entro centocinquanta giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione, con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;

Considerato che lo studio medico ortopedico del dott. Giorgio Corona & C. S.a.s., con lettere del 16 gennaio 2002 e del 5 giugno 2002 ha rappresentato motivi di forza maggiore sospensivi dei sopraindicati termini e che, a seguito della definitiva impossibilità di procedere all'approntamento della sala-bingo nei locali proposti nella offerta di gara, siti in Cagliari, via De Gioannis 15/21, lo studio medico ortopedico del dott. - Giorgio Corona & C. S.a.s. ha richiesto, con lettera del 16 giugno 2004, l'autorizzazione ad approntare la sala-bingo nei locali siti in Cagliari, via Fangario, 12, trasmettendo il relativo progetto di massima;

Considerato che con lettera raccomandata a/r del 14 luglio 2004, prot. n. 2004/39509/COA/BNG, ricevuta il 20 luglio 2004, in riscontro alla sopraindicata istanza del 16 giugno 2004, è stato, tra l'altro, comunicato: *«... si è avuto modo di rilevare, dal progetto complessivo che si intende realizzare trasmesso con la sopraindicata lettera, che la sala-bingo è collegata con un locale nel quale si prevede l'installazione di "maquinas recreativas", che è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 (istitutivo del Bingo) il quale stabilisce che il gioco si svolge in "sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari". Al fine di procedere alla richiesta autorizzazione si rende neces-*

saria la trasmissione di un nuovo progetto che sia conforme alla norma sopraindicata, nonché ai requisiti minimi stabiliti dal bando di gara. Si richiede, inoltre, di trasmettere:

la documentazione catastale e planimetrica relativa ai locali nei quali si intende realizzare la sala-bingo, dalla quale emerga, fra l'altro, la superficie utile asseverata da un ufficio pubblico o da un professionista iscritto all'albo;

la relazione illustrativa concernente la zona su cui insiste l'immobile, le eventuali strutture di servizi (es. Parcheggi, trasporti, alberghi, ecc.);

la dichiarazione di impegno a completare il trasferimento per collaudo da parte dell'amministrazione entro i termini stabiliti dal decreto direttoriale 17 giugno 2003;

rinnovata cauzione provvisoria pari ad € 5.164,56»;

Considerato che lo studio medico ortopedico del dott. Giorgio Corona & C. S.a.s. non ha dato riscontro alla sopraindicata lettera del 14 luglio 2004, prot. n. 2004/39509/COA/BNG, e che con lettera raccomandata a/r del 3 marzo 2005, prot. n. 2005/10959/COA/BNG, ricevuta il 9 marzo 2005, è stato comunicato che, stante la prolungata ingiustificata inerzia che perdura dal 20 luglio 2004, data a decorrere dalla quale lo studio medico ortopedico del dott. Giorgio Corona & C. S.a.s. è pienamente a conoscenza degli adempimenti relativi all'approntamento della sala-bingo nei nuovi locali siti in Cagliari, in via Fangario, 12, e atteso che tale inerzia è perdurata per un periodo di gran lunga superiore a quello di centocinquanta giorni stabilito quale termine perentorio per l'approntamento al collaudo delle sale-bingo, è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, l'avvio al procedimento di decadenza dall'assegnazione della concessione di cui al decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 2001;

Considerato che con lettera del 15 marzo 2005, lo studio medico ortopedico del dott. Giorgio Corona & C. S.a.s. ha, tra l'altro comunicato, che sta ancora procedendo alle *«verifiche sulla adeguatezza del locale prescelto»* e che non essendo intervenuto alcun provvedimento di autorizzazione al trasferimento non si è verificato il presupposto giuridico della decorrenza dei termini stabilito dal paragrafo 6 del decreto direttoriale 17 giugno 2003, che disciplina il procedimento di trasferimento dei locali delle sale-bingo;

Considerato che alla sopraindicata lettera del 15 marzo 2005, l'amministrazione ha dato riscontro con lettera raccomandata a/r del 6 aprile 2005, prot. n. 2005/18961/COA/BNG, con la quale è stato, tra l'altro, comunicato: *«...che l'Amministrazione non ha potuto adottare un provvedimento autorizzativo in quanto codesta Società non ha inoltrato una legittima istanza a ciò finalizzata (quella inoltrata con lettera del 16 giugno 2004 era illegittima come tempestivamente comunicato con lettera raccomandata a/r del 14 luglio 2004, prot. n. 2004/39509/COA/BNG, ricevuta il 20 luglio 2004), e che proprio tale inerzia costituisce il presupposto dell'avvio del procedimento in questione. Quanto prospettato da codesta Società non ha alcun rilievo in ordine al procedimento in oggetto, il quale è stato avviato, come dettagliatamente indicato nella sopraindicata lettera del 3 marzo 2005, prot. n. 2005/10959/COA/BNG, in considerazione della prolungata ingiustificata inerzia che perdura fin dal 20 luglio 2004, data a decorrere dalla quale codesta Società è pienamente a conoscenza degli adempimenti relativi all'approntamento al collaudo della sala-bingo ed in considerazione che tale inerzia è perdurata per un periodo di gran lunga superiore a quello di centocinquanta giorni stabilito quale termine perentorio per l'approntamento al collaudo delle sale-bingo dal paragrafo 13, lettera* j) *del bando di gara e dall'art. 1, ultimo periodo, del decreto 11 luglio 2001, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del 16 luglio 2001, n. 163, concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del Bingo, in base al quale codesta Società è risultata assegnataria della concessione stessa. Tale termine è perentorio in quanto posto a tutela dell'interesse erariale e di quello degli altri concessionari che hanno un interesse qualificato acché il perfezionamento dell'aggiudicazione delle concessioni avvenga nel pieno rispetto della normativa di gara. La decorrenza del termine stesso, che opera dalla data della comunicazione ufficiale dell'aggiudicazione, ossia dal 16 luglio 2001, può essere interrotta esclusivamente per motivi di forza maggiore. I motivi di forza maggiore prospettati da codesta Società sono da ritenersi definitivamente cessati, come indicato nella sopraindicata lettera del 3 marzo 2005, prot. n. 2005/10959/COA/BNG, fin dal 20 luglio 2004. Si precisa, altresì, che il termine di centocinquanta giorni di cui al citato decreto direttoriale 17 giugno 2003, ancorché analogo a quello stabilito dal paragrafo 13, lettera* j) *del bando di gara, non ha alcun rilievo nel procedimento in oggetto.»;*

Visti gli ulteriori elementi istruttori;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi indicati in premessa, lo studio medico ortopedico del dott. Giorgio Corona & C. S.a.s. è decaduto dall'assegnazione della concessione di cui al decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 2001.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 17 giugno 2005

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

05A06348

DECRETO 20 giugno 2005.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «60º Anniversario ONU».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 21 dicembre 2004 relativa all'approvazione del volume del conio delle monete metalliche per il 2005 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il quinto comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2005, n. 13423, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 22 marzo 2005, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da 10 euro, celebrative del «60º Anniversario ONU»;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da 10 euro, celebrative del «60º Anniversario ONU», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2005, indicato nelle premesse, vengono emesse nella sola versione fior di conio ed hanno corso legale dal 4 luglio 2005.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 250.000,00 pari a 25.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 31 dicembre 2005, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto, 4 e di Piazza G. Verdi, 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 1.500;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate può essere effettuato:

in contrassegno, per importi non superiori a 200,00 euro e con consegna solo sul territorio italiano;

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11 - intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

con versamento sul conto corrente postale n. 59231001, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 2.000 pezzi per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 1.000 unità, con l'opzione per ulteriori 2.000 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, I.V.A. inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 1.000 unità € 32,00;

da 1.001 a 2.000 unità € 31,36.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita I.V.A. per attività commerciali di prodotti numismatici.

La spedizione delle monete da parte dell'istituto avverrà al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati il codice cliente e i dati personali del richiedente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione.

Roma, 20 giugno 2005

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

05A06526

DECRETO 22 giugno 2005.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2008, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 dei 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 ed in particolare dell'art. 1 ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dai Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni dì emissione, con cambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 giugno 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 80.633 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,50% con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,50% con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2008, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare di buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Fermo restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 giugno 2008, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 giugno 2005, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 giugno 2005.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondato per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 16 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 1° luglio 2005 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 16 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 22 giugno 2005

Il direttore: CANNATA

05A06531

DECRETO 22 giugno 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 2005 e scadenza 1° marzo 2012, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede

che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 ed in particolare l'art. 1 ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 giugno 2005 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 80.633 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 2005, con il quale è stata diposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º marzo 2005, e scadenza 1º marzo 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati del Tesoro con godimento 1º marzo 2005, e scadenza 1º marzo 2012, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 25 maggio 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 25 maggio 2005.

Art. 2.

1. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovrano pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 maggio 2005, entro le ore 11 del giorno 28 giugno 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 maggio 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 maggio 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 giugno 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 122 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° luglio 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005, faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 maggio 2005, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2005

Il direttore: CANNATA

05A06532

DECRETO 22 giugno 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 ed in particolare dell'art. 1 ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato,

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti dei pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 giugno 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 80,633 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 aprile e 25 maggio 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 aprile 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 aprile 2005.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3 - ultimo comma del decreto 22 aprile 2005, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 aprile 2005, entro le ore 11 del giorno 28 giugno 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 22 aprile 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 dei presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 aprile 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 giugno 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1, del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocanaento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 150 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° luglio 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo

dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 aprile 2005, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana,

Roma, 22 giugno 2005

Il direttore: CANNATA

05A06533

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 marzo 2005.

Inclusione delle sostanze attive *Ampelomyces quisqualis* e *Gliocladium catenulatum* nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2005/2/CE della Commissione del 19 gennaio 2005.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2005/2/CE del 19 gennaio 2005, concernente l'iscrizione delle sostanze attive *Ampelomyces quisqualis* e *Gliocladium catenulatum* nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che Francia e Finlandia, Stati membri relatori designati per lo studio delle sostanze attive *Ampelomyces quisqualis* e *Gliocladium catenulatum*, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione;

Considerato che le relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami l'8 ottobre 2004 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione;

Considerato che il comitato scientifico per le piante ha raccomandato di monitorare la salute dei produttori e degli utenti quale misura prudenziale post-autorizzazione in merito alla sostanza attiva *Ampelomyces quisqualis* e che tali raccomandazioni del Comitato scientifico per le piante sono state prese in considerazione nel successivo rapporto di riesame della sostanza stessa;

Considerato che dal riesame della sostanza attiva *Gliocladium catenulatum* non sono emersi problemi o questioni che abbiano richiesto il parere del Comitato scientifico per le piante;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive *Ampelomyces quisqualis* e *Gliocladium catenulatum,* soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei relativi rapporti di riesame della Commissione;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2005/2/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive *Ampelomyces quisqualis* e *Gliocladium catenulatum* nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2005/2/CE della Commissione, deve tener conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive *Ampelomyces quisqualis* e *Gliocladium catenulatum* sono iscritte fino al 31 marzo 2015, nell'allegato I, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 settembre 2005, i provvedimenti amministrativi necessari a adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive *Ampelomyces quisqualis* e *Gliocladium catenulatum*, presentano al Ministero della salute, entro il 30 giugno 2005 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive *Ampelomyces quisqualis* e *Gliocladium catenulatum* non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2005.

4. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente *Ampelomyces quisqualis* e *Gliocladium catenulatum*, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 marzo 2005 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto. A tal fine i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti *Ampelomyces quisqualis* e *Gliocladium catenulatum,* come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze attive che alla data del 31 marzo 2005 risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 dicembre 2005. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 settembre 2006 a conclusione del previsto esame effettuato in applicazione dei principi uniformi.

5. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non presenteranno il fascicolo di cui al comma 4 entro il 31 dicembre 2005, si intendono revocate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

6. Per i prodotti fitosanitari contenenti altre sostanze attive in combinazione con *Ampelomyces quisqualis* e *Gliocladium catenulatum,* resta comunque salva l'applicazione dei termini più ampi sia per la presentazione dei fascicoli che per la conseguente valutazione secondo i principi uniformi, qualora le relative direttive di iscrizione prevedano per la conclusione dell'esame dei fascicoli di cui trattasi un termine successivo a quello del 30 settembre 2006, indicato al comma 4.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti *Ampelomyces quisqualis* e *Gliocladium catenulatum,* revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 31 marzo 2006.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 settembre 2007.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, è consentita fino al 30 giugno 2006.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti *Ampelomyces quisqualis* e *Gliocladium catenulatum* sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 30 marzo 2005

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 322

ALLEGATO I

Nell'allegato I sono aggiunte, al fondo della tabella, le seguenti sostanze:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
94	*Ampelomyces quisqualis* Ceppo: AQ 10 Collezione di colture CNCM I-807 N. CIPAC Non assegnato	Non pertinente		1° aprile 2005	31 marzo 2015	Possono essere autorizzate solo le autorizzazioni come fungicida. Per la concessione delle autorizzazioni si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame dell'*Ampelomyces quisqualis*, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'8 ottobre 2004.
99	*Gliocladium catenulatum* Ceppo: J1446 Collezione di colture 9212 DSM N. CIPAC Non assegnato	Non pertinente		1° aprile 2005	31 marzo 2015	Possono essere autorizzate solo le autorizzazioni come fungicida Per la concessione delle autorizzazioni si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del *Gliocladium catenulatum*, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 30 marzo 2004. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori. Dovranno essere applicate, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nella relazione di valutazione.

05A06407

DECRETO 30 marzo 2005.

Inclusione delle sostanze attive Imazosulfuron, laminarin, metossifenozide e S-metolachlor nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2005/3/CE della Commissione del 19 gennaio 2005.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosantiari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2005/3/CE del 19 gennaio 2005, concernente l'iscrizione delle sostanze attive imazosulfuron, laminarin, metossifenozide e S-metolachlor nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che Germania, Belgio e Regno Unito, Stati membri relatori designati per lo studio delle sostanze attive imazosulfuron, laminarin, S-metolachlor e metossifenozide, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione;

Considerato che le relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami l'8 ottobre 2004 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione;

Considerato che al Comitato scientifico per le piante è stato chiesto di pronunciarsi in merito alla sostanza attiva imazosulfuron e le raccomandazioni del Comitato scientifico per le piante sono state prese in considerazione nel successivo rapporto di riesame della sostanza stessa;

Considerato che dal riesame delle sostanze attive laminarin, metossifenozide e S-metolachlor non sono emersi problemi o questioni che abbiano richiesto il parere del Comitato scientifico per le piante;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imazosulfuron, laminarin, metossifenozide e S-metolachlor, soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei relativi rapporti di riesame della Commissione;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2005/3/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive imazosulfuron, laminarin, metossifenozide e S-metolachlor nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2005/3/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive imazosulfuron, laminarin, metossifenozide e S-metolachlor, sono iscritte, fino al 31 marzo 2015, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 settembre 2005, i provvedimenti amministrativi necessari a adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imazosulfuron, laminarin, metossifenozide e S-metolachlor, presentano al Ministero della salute, entro il 30 giugno 2005 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imazosulfuron, laminarin, metossifenozide e S-metolachlor non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2005.

4. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente imazosulfuron, laminarin, metossifenozide e S-metolachlor, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 marzo 2005 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto. A tal fine i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti imazosulfuron, laminarin, metossifenozide e S-metolachlor come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze attive che alla data del 31 marzo 2005 risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 dicembre 2005. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 settembre 2006 a conclusione del previsto esame effettuato in applicazione dei principi uniformi.

5. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non presenteranno il fascicolo di cui al comma 4 entro il 31 dicembre 2005, si intendono revocate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

6. Per i prodotti fitosanitari contenenti altre sostanze attive in combinazione con imazosulfuron, laminarin, metossifenozide e S-metolachlor, resta comunque salva l'applicazione dei termini più ampi sia per la presentazione dei fascicoli che per la conseguente valutazione secondo i principi uniformi, qualora le relative direttive di iscrizione prevedano per la conclusione dell'esame dei fascicoli di cui trattasi un termine successivo a quello del 30 settembre 2006 indicato al comma 4.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti imazosulfuron, laminarin, metossifenozide e S-metolachlor revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 31 marzo 2006.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 settembre 2007.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, è consentita fino al 30 giugno 2006.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti imazosulfuron, laminarin, metossifenozide e S-metolachlor sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 30 marzo 2005

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 323

ALLEGATO I

Nell'allegato I sono aggiunte, al fondo della tabella, le seguenti sostanze:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
95	Imazosulfuron N.CAS 122548-33-8 N. CIPAC 590	1-(2-chloroimidazo [1,2-α]pyridin-3-yl-sulphonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea	≥ 980 g/kg	1° aprile 2005	31 marzo 2015	Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come diserbante. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'imazosulfuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'8 ottobre 2004. In tale valutazione globale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche e terrestri non bersaglio. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
96	Laminarin N.CAS 9008-22-4 N.CIPAC 671	(1→3)-β-D-glucano (secondo la Commissione mista IUPAC-IUB per la nomenclatura di biochimica)	≥ 860 g/kg di materia secca	1° aprile 2005	31 marzo 2015	Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come stimolatore delle difese naturali delle piante. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del laminarin, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'8 ottobre 2004.

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
97	Metossifenozide N.CAS 161050-58-4 N.CIPAC 656	N-tert-Butyl-N'-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide	≥ 970 g/Kg	1° aprile 2005	31 marzo 2015	Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come insetticida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del metossifenozide, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'8 ottobre 2004. In tale valutazione globale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropodi terrestri ed acquatici non bersaglio. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
98	S-metolachlor N. CAS 87392-12-9 (S-isomero) 178961-20-1 (R-isomero) N. CIPAC 607	Miscela di: (aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide (80-100%) e: (aRS, 1 R)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide (20-0%)	≥ 960 g/Kg	1° aprile 2005	31 marzo 2015	Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del metolachlor, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'8 ottobre 2004. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri: -devono prestare particolare attenzione alle acque sotterranee, in particolare per quanto riguarda la potenziale contaminazione da parte della sostanza attiva S-metolachlor e dei suoi metaboliti CGA 51202 e CGA 354743, quando la sostanza attiva in questione viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche, - devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

[1] Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nelle relazioni di valutazione.

05A06408

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 giugno 2005.

Revoca dell'incarico di commissario liquidatore della «Cassa Mutua popolare di credito e servizi - Società cooperativa a r.l.», in Casalbore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Premesso che con decreto del 25 maggio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 13 giugno 2000, con riferimento alla «Cassa mutua popolare di credito e servizi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Casalbore (Avellino) veniva disposta la sostituzione del liquidatore nominando il dott. Di Franza Roberto nuovo liquidatore in sostituzione del rag. Gianluigi Montini;

Considerato che il dott. Roberto Di Franza ha comunicato formale rinuncia all'incarico di liquidatore della società cooperativa come sopra precisata;

Decreta

la revoca dell'incarico di commissario liquidatore della «Cassa mutua popolare di credito e servizi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Casalbore (Avellino) al dott. Roberto di Franza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 13 giugno 2005

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

05A06307

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Graciela Araujo de Villareal, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale la sig.ra Graciela Araujo de Villareal, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento, al fine dell'esercizio in Italia della attività di parrucchiere così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, del certificato di abilitazione professionale rilasciato il 12 dicembre 1995 dall'«Istituto Moro» della città di Resistencia (Argentina), autorizzante l'esercizio dell'attività di parrucchiere nella Repubblica Argentina;

Tenuto conto che in detto Paese tale attività non è regolamentata e può, pertanto, essere esercitata liberamente e legittimamente anche in assenza di titoli o requisiti formativi e professionali specifici;

Tenuto conto che la suddetta sig.ra Graciela Araujo de Villareal ha maturato nel Paese d'origine esperienza lavorativa dal 1999 al 2003;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita o, alternativamente, con l'esercizio a tempo pieno della professione per la durata minima di due anni negli ultimi dieci anni;

Vista la dichiarazione di valore in loco rilasciata il 4 maggio 2005 dal Consolato generale d'Italia a Buenos Aires (Argentina);

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 25 maggio 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessata per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994 e cioè, ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di parrucchiera senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Alla sig.ra Graciela Araujo de Villareal è riconosciuto il certificato di abilitazione professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiera ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: GOTI

05A06412

DECRETO 17 giugno 2005.

Riconoscimento, al sig. Abdelkrim Rheydouni, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Abdelkrim Rheydouni, cittadino marocchino, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere conseguito nel 1993 a seguito di apposito corso professionale presso la scuola tecnico-professionale «Centre d'Education et de Formation de Coiffure» di Casablanca (Marocco), al fine dell'esercizio in Italia della attività di parrucchiere così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Tenuto conto che il suddetto sig. Abdelkrim Rheydouni ha maturato nel Paese d'origine esperienza lavorativa dal 1° marzo 1993 al 12 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita o, alternativamente, con l'esercizio a tempo pieno della professione per la durata minima di due anni negli ultimi dieci anni;

Vista la dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Camera di Commercio italiana a Casablanca (Marocco);

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 25 maggio 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di parruchiere senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Abdelkrim Rheydouni, è riconosciuto il certificato di abilitazione professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142 e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2005

Il direttore generale: GOTI

05A06409

DECRETO 17 giugno 2005.

Riconoscimento, al sig. Soufiane Jarhal, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Soufiane Jarhal, cittadino marocchino, ha chiesto il riconoscimento, al fine dell'esercizio in Italia della attività di parrucchiere disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, del certificato di abiliazione professionale rilasciato dalla scuola tecnico-professionale «Entraide Nazionale» di Casablanca (Marocco) nell'anno 1996 autorizzante l'esercizio dell'attività di parrucchiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita o, alternativamente, con l'esercizio a tempo pieno della professione per la durata minima di due anni negli ultimi dieci anni;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 25 maggio 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Vista la dichiarazione di valore in loco rilasciata il 10 maggio 2005 dal Consolato generale d'Italia a Casablanca (Marocco);

Visto il conforme parere dell Associazione di categoria CNA-federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Soufiane Jarhal, è riconosciuto il certificato di abilitazione professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2005

Il direttore generale: GOTI

05A06410

DECRETO 17 giugno 2005.

Riconoscimento, al sig. Boubker Janati, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Boubker Janati, cittadino marocchino, ha chiesto il riconoscimento, del diploma di parrucchiere per uomo e donna conseguito in data 10 marzo 1994 presso la scuola tecnico-professionale «Haute Coiffure Marocaine» di Fes (Marocco), al fine dell'esercizio in Italia della attività di parrucchiere disciplinata dalla legge 23 dicenmbre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanii per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita o, alternativamente, con l'esercizio a tempo pieno della professione per la durata minima di due anni negli ultimi dieci anni;

Vista la dichiarazione di valore in loco rilasciata l'8 aprile 2005, dal Consolato generale d'Italia a Casablanca (Marocco);

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994. n. 319 nella riunione del 25 maggio 2005, che ha ritenuto i titoli dell'interessato per i suoi contenuti formativi, riconducibiti ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idonei all'esercizio delle attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Boubker Janati, è riconosciuto il certificato di abilitazione professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento dell'attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2005

Il direttore generale: GOTI

05A06411

DECRETO 22 giugno 2005.

Modalità di rimborso e di copertura di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 87 e 88 del Trattato sull'Unione europea;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: la direttiva 96/92/CE) ed in particolare l'art. 24, che prevede un regime transitorio per il riconoscimento di impegni o garanzie di gestione, definiti dalle imprese del settore dell'energia elettrica prima dell'entrata in vigore della direttiva, che possono non essere onorati a causa delle disposizioni della direttiva medesima;

Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 27 del 30 gennaio 1997, recante metodo per l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili;

Visto il regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio dell'Unione europea e il regolamento CE n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento CE n. 659/1999;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999) di attuazione della direttiva 96/92/CE, ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

Visto il decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: il decreto ministeriale 26 gennaio 2000), recante norme in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

Visto il decreto 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: il decreto ministeriale 17 aprile 2001), recante modifiche al decreto ministeriale 26 gennaio 2000;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: il decreto-legge n. 25/2003), convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2003, n. 83, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 2003 (di seguito: la legge n. 83/2003), recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

Visti l'art. 1 del decreto-legge n. 25/2003 coordinato con la legge n. 83/2003 che individua gli oneri generali del sistema elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2004, e l'art. 2, comma 2, dello stesso decreto-legge, secondo cui il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con uno o più decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, e impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalità di calcolo vigenti non incompatibili con le disposizioni della stessa legge n. 83/2003;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 24 settembre 2003, recante il rimborso degli importi relativi alla compensazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto 26 gennaio 2000, per il periodo successivo al 1° gennaio 2002;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 13 agosto 2004 (di seguito: il decreto ministeriale 6 agosto 2004), recante determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica, con riferimento alle società Enel Spa, Enel Produzione Spa, Enel Green Power Spa, Endesa Italia Spa, Edipower Spa e Tirreno Power Spa;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 4333fin del 1° dicembre 2004 concernente la dichiarazione di compatibilità con il Trattato CE dell'aiuto di Stato n. 490/2000 in ordine ai costi non recuperabili individuati con il decreto ministeriale 6 agosto 2004;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 24 marzo 2005 (di

seguito: il decreto ministeriale 10 marzo 2005), recante determinazione degli oneri di generazione non recuperabili del settore dell'energia elettrica per gli impianti che, alla data del 19 febbraio 1997, non appartenevano all'Enel Spa;

Vista la lettera del 10 marzo 2005, concernente la notifica n. 127/2005 del decreto ministeriale 10 marzo 2005 alla Commissione europea, a norma dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 238/00, che definisce la copertura dell'importo destinata al rimborso dei costi non recuperabili nel settore elettrico mediante una componente tariffaria che alimenta il «Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici - distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione», istituito presso la cassa conguaglio;

Visto il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 9 maggio 2005 con riferimento alle modalità di rimborso delle partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 25/2003, coordinato con la legge n. 83/2003;

Considerata l'esigenza di contenere, anche a fronte di costi elevati delle materie prime energetiche, gli oneri di sistema che gravano su prezzi e tariffe dell'energia elettrica prevedendone il rimborso progressivo su archi temporali lunghi;

Considerate le condizioni impartite dalla Commissione europea con riguardo alle modalità di copertura dei costi non recuperabili del settore elettrico, richiamate nella citata decisione C(2004) 4333 fin, con riferimento all'utilizzazione delle somme già raccolte ed alla riforma del meccanismo di raccolta delle somme ulteriormente necessarie, attraverso una componente tariffaria non più gravante sul consumo di energia elettrica, ma basata su parametri tecnici rappresentativi dei punti di interconnessione alle reti;

Considerato che, in conformità alla citata decisione C(2004) 4333 fin, dovrà essere investita nel potenziamento della rete interconnessa con i Paesi confinanti dell'Unione europea e dei servizi ausiliari funzionali all'incremento della capacità di importazione con i Paesi medesimi, la quota delle somme raccolte per la copertura dei costi non recuperabili, derivante dall'energia importata da Paesi del mercato interno;

Considerato che la realizzazione dei nuovi investimenti infrastrutturali per lo sviluppo della rete nazionale di trasmissione di energia elettrica, anche ai fini del potenziamento degli scambi nell'ambito del mercato interno, è in capo, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, che definisce tali investimenti nei propri piani di sviluppo e li sostiene mediante corrispettivi economici definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Considerato che, in base alle condizioni definite dalla Commissione europea nella richiamata decisione C(2004) 4333 fin, il gas oggetto del rimborso di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 6 agosto 2004 deve essere utilizzato esclusivamente ai fini della generazione di energia elettrica e, in caso contrario, il relativo rimborso è ridotto in modo proporzionale;

Ritenuto opportuno definire modalità per la revisione del sistema di copertura e per il rimborso dei costi non recuperabili nel settore dell'energia elettrica, attraverso le apposite componenti tariffarie, tali da contemperare le esigenze di riduzione dell'impatto e di adeguata modulazione temporale dell'onere per i clienti del mercato elettrico con quelle di certezza sui tempi del rimborso e parità di condizioni dei creditori;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le disposizioni ai fini del rimborso delle partite economiche relative agli oneri non recuperabili nel settore dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 25/2003, convertito con legge n. 83/2003, e della copertura del relativo fabbisogno.

Art. 2.

Copertura del fabbisogno per il rimborso dei costi non recuperabili

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, per la copertura del fabbisogno sono utilizzate le disponibilità del «Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici - distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione» (di seguito: il Conto A6), istituito presso la cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la cassa conguaglio).

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), nell'ambito delle funzioni di regolazione tariffaria ad essa attribuite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, con propri provvedimenti riforma il sistema di copertura per il rimborso dei costi non recuperabili, individuando una componente tariffaria basata su parametri tecnici rappresentativi dei punti di interconnessione alle reti, anziché sul consumo dell'energia elettrica.

3. L'Autorità adotta i provvedimenti necessari affinché, a valere sul conto A6, importi pari alla quota del

gettito derivante dal prelievo effettuato sull'energia elettrica importata da Paesi del mercato interno, per il periodo antecedente all'entrata in vigore del meccanismo di finanziamento di cui al comma 2, non siano utilizzati per la reintegrazione degli oneri di cui all'art. 1. Gli importi di cui al presente comma sono determinati dall'Autorità, dandone comunicazione al Ministero delle attività produttive e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Gli importi di cui al comma 3 sono destinati, con modalità stabilite dall'Autorità, al potenziamento della rete interconnessa con i Paesi confinanti dell'Unione europea e dei servizi ausiliari funzionali all'incremento della capacità di importazione con i Paesi medesimi. Gli interventi di potenziamento di cui al presente comma sono definiti ed evidenziati dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, nell'ambito dei propri piani di sviluppo, con illustrazione dei relativi costi e con periodici stati di avanzamento.

5. Il volume di gas naturale oggetto di rimborso per costi non recuperabili di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 6 agosto 2004 non può essere superiore al volume di gas naturale della società titolare del contratto di importazione dalla Nigeria destinato alla generazione di energia elettrica e, in caso contrario, l'importo da rimborsare è ridotto proporzionalmente. Con provvedimenti dell'Autorità sono definiti i criteri e le modalità di verifica.

Art. 3.

Modalità di rimborso dei costi non recuperabili

1. Secondo le indicazioni dell'Autorità, la Cassa conguaglio provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alla disponibilità di cassa nel Conto A6, in misura non superiore a 300 milioni di euro, e pro quota rispetto agli importi vantati dalle diverse imprese, al rimborso delle partite economiche indicate negli allegati A e B del decreto ministeriale 6 agosto 2004, nonché delle partite economiche di cui all'allegato C del decreto ministeriale 6 agosto 2004, relativamente all'importo di competenza dell'anno 2004, a favore delle imprese indicate nei decreti stessi.

2. Successivamente alla scadenza di cui al comma 1, il rimborso della rimanente quota delle partite economiche ivi citate è effettuato con cadenza trimestrale e con le stesse modalità di cui al medesimo comma 1.

3. Per le partite economiche di cui all'allegato C del decreto ministeriale 6 agosto 2004 relative agli anni successivi al 2004, la cassa conguaglio provvede, secondo le indicazioni dell'Autorità, al pagamento con cadenza trimestrale delle competenze maturate nell'anno precedente a favore della società Enel Spa.

4. L'Autorità assicura con propri provvedimenti la disponibilità presso la Cassa conguaglio dei fondi necessari affinché il pagamento integrale delle partite economiche di cui al comma 1, nonché delle partite economiche di cui all'allegato C del decreto ministeriale 6 agosto 2004 e dei relativi interessi maturati sia effettuato, con cadenza trimestrale, entro il 31 dicembre 2009. L'Autorità assicura con propri provvedimenti che l'entità di ciascun pagamento trimestrale nel periodo 1º luglio 2005-30 giugno 2006 non superi gli 80 milioni di euro.

5. Alla somma delle partite economiche di cui agli allegati A e B del decreto ministeriale 6 agosto 2004, al netto delle relative quantità rimborsate, si applica, a decorrere dall'1º gennaio 2006, un tasso di interesse pari all'euribor a 3 mesi, calcolato come media delle quotazioni giornaliere del trimestre precedente, incrementato di 25 punti base in ragione d'anno con capitalizzazione trimestrale degli interessi. Lo stesso tasso di interesse si applica a decorrere dall'1º gennaio 2006 alle partite economiche di cui al comma 3 del presente articolo, ivi inclusi gli eventuali interessi successivamente maturati, qualora non rimborsate nell'anno successivo a quello di competenza.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il Ministero delle attività produttive comunica il presente provvedimento alla Commissione europea, in attuazione delle prescrizioni contenute nella decisione della medesima Commissione in ordine alla notifica aiuti di Stato n. 490/00-Italia, in modo conforme alle disposizioni comunitarie in materia.

2. La Cassa conguaglio dà comunicazione dei pagamenti effettuati e della liquidazione definitiva delle somme dovute agli aventi diritto, all'Autorità, al Ministero delle attività produttive e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 22 giugno 2005

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

05A06461

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 giugno 2005.

Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Titolo V della Costituzione;

Visto l'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il titolo III capo I del regolamento di esecuzione della legge - quadro in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Visto che il comma 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, demanda al Ministro dei lavori pubblici ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di definire, con proprio decreto, gli «schemi-tipo» sulla base dei quali i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* della legge, redigono ed adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori;

Considerato che i suddetti «schemi-tipo» debbono conformarsi alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti nell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché agli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto altresì che, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori debbono essere trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV;

Visto il decreto n. 172/CD del 16 febbraio 2004 con il quale è stato costituito un tavolo tecnico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni e Province autonome, allargato alla partecipazione di ANCI, UPI e UNCEM finalizzato alla razionalizzazione, rielaborazione e semplificazione delle disposizioni di cui al D.M. Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000 e delle schede allegate;

Visto che lo stesso tavolo tecnico ha proceduto all'esame del decreto ministeriale 898/IV del 22 giugno 2004;

Ritenuta la necessità di adeguamento delle schede allegate al citato decreto ministeriale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV a seguito di adeguamenti tecnici del software per la redazione e pubblicazione del programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici;

Ritenuto che i siti internet individuati dal decreto ministeriale Ministero dei lavori pubblici n. 20 del 6 aprile 2001 relativi alla pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e degli avvisi di interventi realizzabili con capitali privati di cui al comma 2-*bis* dell'art. 37-*bis* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, hanno assunto, nell'ottica di un sistema informativo e informatico di tipo federato, rilevanza nazionale di libero e puntuale accesso;

Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1618/IV del 16 dicembre 2004;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'art. 4 la cui rubrica reca «studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali»;

Ritenuta la necessità della pubblicazione informatica della programmazione triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

Considerato che ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV, a seguito di proposte di modifica al citato decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche procedendo alla integrale pubblicazione del testo nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

Art. 1.

Redazione ed approvazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pub-

blici, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto.

2. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno, e, prima della loro pubblicazione, sono adottati entro il 15 ottobre di ogni anno dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

3. Entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del Programma triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno ai sensi dell'art. 13, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Gli altri soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'art. 14, comma 9, legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 13, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e dalle Province autonome, competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da parte delle Regioni e delle Province autonome del sito di loro rispettiva competenza l'accreditamento avviene per il tramite del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Presso gli stessi siti internet di cui al comma 4 è disponibile il supporto informatico per la compilazione delle schede tipo allegate al presente decreto.

Art. 2.

Attività preliminari alla redazione del programma

1. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 109/1994, e dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione ai sensi dell'art. 19, comma 5-*ter*, legge n. 109/1994, il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 1, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma. Nella scheda 2, sezione B, sono invece riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 4, della legge n. 109/1994.

2. Per l'inserimento nel Programma di ciascun intervento di importo inferiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui al precedente art. 1 provvedono a redigere sintetici studi ai sensi dell'art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 nei quali sono indicati le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento stesso, corredati dall'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 109/1994. Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.

3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, provvedono alla redazione di studi di fattibilità, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

4. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Contenuti del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti vengono indicati gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle tabelle 1 e 2, gli apporti di capitale privato indicati nella tabella 3, allegate al presente decreto.

2. Nella scheda 3 è contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno cui l'elenco si riferisce oltre al responsabile del procedimento, lo stato della progettazione come da tabella 4 allegata, le finalità secondo la tabella 5 allegata, la conformità ambientale e urbanistica, l'ordine di priorità in conformità all'art. 14, comma 3, legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, secondo una scala di priorità espressa in tre livelli.

Art. 4.

Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa

1. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla previa approvazione di uno studio di fattibilità o della progettazione almeno preliminare

secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 6, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La formulazione dell'elenco annuale, corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia, è riepilogata nella scheda 3. Ai sensi dell'art. 14, comma 9 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra i mezzi finanziari dell'amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

3. Ove necessario, l'elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.

4. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del Programma Triennale.

5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie Amministrazioni.

Art. 5.

Pubblicità e pubblicazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

1. Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi adottati dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, sono affissi, prima dell'approvazione dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, per almeno sessanta giorni consecutivi, nella sede dell'Amministrazione procedente, che può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma, purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui all'art. 1, comma 3.

2. Quando il programma dell'Amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.

3. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva, fermo restando l'obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito di competenza di cui all'art. 1, comma 4.

4. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sugli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e dalle Province autonome, fermo restando gli adempimenti di cui all'art. 14, comma 11 della legge e all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Art. 6.

Applicazione e aggiornamento

1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di cui all'art. 1 inviano, entro il 30 marzo di ciascun anno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici, eventuali proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Ai fini della semplificazione amministrativa dei procedimenti, per l'attribuzione automatica del CUP, il gestore del servizio di pubblicazione della programmazione triennale trasmette al Cipe i dati relativi ai singoli interventi degli elenchi annuali pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalità di trasmissione e di condivisione informativa saranno concordate con il Cipe.

3. Il presente decreto con le relative schede allegate modifica e sostituisce il D.M. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV.

Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 giugno 2005

p. *Il Vice-Ministro:* MARTINAT

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 111

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA
DELL'AMMINISTRAZIONE ....

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94				
Stanziamenti di bilancio				
Altro (1)				
Totali				

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

(1) Compresa la cessione di immobili.

Note

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA DELL'AMMINISTRAZIONE ....
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (4)	Importo	Tipologia (5)
							TOTALE							

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(5) Vedi Tabella 3.

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA
DELL'AMMINISTRAZIONE ………………………
ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
				TOTALE									

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 14 comma 3 della legge 109/94 e sm.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella **4**.

Note

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DEL TRIENNIO AAAA/AAAA DELL'AMMINISTRAZIONE ....

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i.

Elenco degli immobili da trasferire ex art. 19, c. 5-ter della Legge 109/94				Arco temporale di validità del programma Valore Stimato		
Riferimento intervento (1)	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1° anno	2° anno	3° anno
			TOTALE			

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.

Note

Tabella 1 – Tipologie	
Codice	**Descrizione**
01	Nuova costruzione
02	Demolizione
03	Recupero
04	Ristrutturazione
05	Restauro
06	Manutenzione Ordinaria
07	Manutenzione Straordinaria
08	Completamento
09	Ampliamento
99	Altro

Tabella 2 – Categorie		
Codice		**Descrizione**
A01	**01**	STRADALI
A01	**02**	AEROPORTUALI
A01	**03**	FERROVIE
A01	**04**	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
A01	**88**	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
A02	**05**	DIFESA DEL SUOLO
A02	**11**	OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE
A02	**15**	RISORSE IDRICHE
A02	**99**	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO
A03	**06**	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
A03	**16**	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA
A03	**99**	ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
A04	**07**	TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A04	**13**	INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA
A04	**14**	INFRASTRUTTURE PER LA PESCA
A04	**39**	INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI
A04	**40**	ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
A05	**08**	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
A05	**09**	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
A05	**10**	EDILIZIA ABITATIVA
A05	**11**	BENI CULTURALI
A05	**12**	SPORT E SPETTACOLO
A05	**30**	EDILIZIA SANITARIA
A05	**31**	CULTO
A05	**32**	DIFESA
A05	**33**	DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
A05	**34**	GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO
A05	**35**	IGIENICO SANITARIO
A05	**36**	PUBBLICA SICUREZZA
A05	**37**	TURISTICO
A06	**90**	ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE
E10	**40**	STUDI E PROGETTAZIONI
E10	**41**	ASSISTENZA E CONSULENZA
E10	**99**	ALTRO

Tabella 3 – Modalità di apporto di capitale privato	
Codice	**Modalità**
01	Finanza di progetto
02	Concessione di costruzione e gestione
03	Sponsorizzazione
04	Società partecipate o di scopo
99	altro

Tabella 4 – Stato della progettazione approvata	
Codice	**Stato della progettazione approvata**
SF	Studio di fattibilità
PP	Progetto preliminare
PD	Progetto definitivo
PE	Progetto esecutivo
SC	Stima dei costi

Tabella 5 – Finalità	
Codice	**Finalità**
MIS	Miglioramento e incremento di servizio
CPA	Conservazione del patrimonio
ADN	Adeguamento normativo
COP	Completamento d'opera
VAB	Valorizzazione beni vincolati
URB	Qualità urbana
AMB	Qualità ambientale

05A06400

DECRETO 9 giugno 2005.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Approvazione stazione di revisione Cimmino General Supply S.r.l., in Napoli.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 8 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2003, con il quale è stata approvata la stazione di revisione D. Cimmino Astamar Group S.r.l., con sede in Napoli, Calata Porta di Massa (Porto), n. 2/a;

Vista l'istanza in data 28 gennaio 2005 della succitata stazione di revisione, intesa ad ottenere il mantenimento dell'approvazione dell'amministrazione a seguito di cambio di denominazione sociale in Cimmino General Supply S.r.l.;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Napoli con verbale in data 21 febbraio 2005;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione Cimmino General Supply S.r.l. con sede in Napoli, Calata Porta di Massa (Porto), n. 2/a.

Art. 2.

La stazione di cui all'art. 1 è abilitata ed effettuare la revisione della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla quale deve ottenere e mantenere apposito accreditamento, pena la revoca della presente approvazione, da parte dei relativi costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili;
dispositivi di evacuazione marini;
sganci idrostatici.

Art. 3.

L'acquisizione di nuovi accreditamenti da parte dei costruttori dovrà essere tempestivamente comunicata alla direzione marittima di Napoli.

La stazione di revisione dovrà adeguatamente pubblicizzare l'elenco delle marche e delle varie tipologie di dispositivi che è abilitata a revisionare.

Art. 4.

Il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 8 settembre 2003, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2005

Il comandante generale: DASSATTI

05A06462

DECRETO 9 giugno 2005.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Approvazione stazione di revisione Navigation's S.r.l., in Mazara del Vallo.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici,

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 4 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 2003, con il quale è stata approvata la stazione di revisione Navigation's S.r.l., con sede in Mazara del Vallo (Trapani), via Marsala n. 252;

Ritenuto necessario aggiornare l'elenco dei dispositivi di sicurezza che la stazione di revisione in questione è abilitata a revisionare;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Palermo con verbale in data 26 gennaio 2005;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione Navigation's, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), via Marsala n. 252.

Art. 2.

La stazione di cui all'art. 1 è abilitata ad effettuare la revisione della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla quale deve ottenere e mantenere apposito accreditamento, pena la revoca della presente approvazione, da parte dei relativi costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili;
dispositivi di evacuazione marini;
sganci idrostatici.

Art. 3.

L'acquisizione di nuovi accreditamenti da parte dei costruttori dovrà essere tempestivamente comunicata alla direzione marittima di Palermo.

La stazione di revisione dovrà adeguatamente pubblicizzare l'elenco delle marche e delle varie tipologie di dispositivi che è abilitata a revisionare.

Art. 4.

Il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 4 marzo 2003, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2005

Il comandante generale: DASSATTI

05A06463

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 giugno 2005.

Ridefinizione dei posti disponibili per l'ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 2005/2006 - Università di Messina.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2005 con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso

di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto e, in particolare, il numero dei posti definito per l'Università degli studi di Messina e riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Considerato che per la determinazione dei suddetti posti si è tenuto conto tra l'altro della effettiva disponibilità di dotazione tecnica (c.d.riuniti) a disposizione degli studenti;

Vista la nota in data 26 maggio 2005 con la quale il rettore del predetto Ateneo precisa in dettaglio una più consistente dotazione tecnica a disposizione;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni al citato corso di laurea specialistica presso l'Università degli studi di Messina;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 18 maggio 2005, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero complessivo dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è di 903.

2. In particolare, la tabella allegata al citato decreto, e che ne costituisce parte integrante, è modificata nel numero dei posti dell'Università degli studi di Messina che viene ridefinito in 26.

Roma, 21 giugno 2005

Il Ministro: Moratti

05E06460

DECRETO 22 giugno 2005.

Determinazione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea direttamente finalizzati alla formazione di architetto, per l'anno accademico 2005/2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visti i decreti ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e le classi delle lauree specialistiche;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2005 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l'amo accademico 2005-2006;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2005-2006 riferito alle predette disposizioni;

Vista l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Vista la nota in data 23 maggio 2005 con la quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha espresso il proprio parere in merito alla predetta offerta potenziale formativa;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2005/2006 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea direttamente finalizzati alla formazione di architetto, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2005/2006 i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea direttamente finalizzati alla formazione di architetto sono determinati in n. 10.033.

In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati n. 9.359 posti, ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 474 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nella citata tabella.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2005

Il Ministro: Moratti

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI PER L'ACCESSO AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA SPECIALISTICA DIRETTAMENTE FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DI ARCHITETTO ANNO ACCADEMICO 2005-2006

Università	Facoltà	corsi	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari Politecnico	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	145
Bari Politecnico	Architettura	Architettura classe 4/S	145
Bologna	Architettura	Architettura classe 4/S	98
Bologna	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	160
Brescia	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	98
Cagliari	Achitettura	Architettura delle costruzioni classe 4/S	150
Camerino	Achitettura	Scienze dell'Architettura classe 4	120
Catania	Achitettura	Architettura classe 4/S	100
Catania	Achitettura	Scienze dell'Architettura e dell'ingegneria Edile Classe 4	100
Chieti	Achitettura	Scienze e Tecniche dell' Architettura classe 4	300
della Basilicata	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	72
della Calabria	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	100
Ferrara	Architettura	Architettura classe 4/S	132
Firenze	Architettura	Architettura classe 4/S	300
Firenze	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	240
Genova	Architettura	Architettura classe 4/S	190
Genova	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	60
L'Aquila	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	150
Milano Politecnico	Architettura e Società	Scienze dell'Architettura classe 4 (sede di Milano)	450
Milano Politecnico	Architettura e Società	Scienze dell'Architettura classe 4 (sede di Mantova)	100
Milano Politecnico	Architettura Civile	Scienze dell'Architettura classe 4 (sede di Bovisa)	300
Milano Politecnico	Architettura Civile	Architettura delle costruzioni classe 4 (sede di Bovisa)	150
Milano Politecnico	Ingegneria Edile Architettura	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S (sede di Lecco)	120
Napoli Federico II	Architettura	Architettura classe 4/S	245
Napoli Federico II	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	245
Napoli Federico II	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	70
Napoli Seconda	Architettura	Architettura classe 4/S	80
Napoli Seconda	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	150
Palermo	Architettura	Architettura classe 4/S (sede di Palermo)	120
Palermo	Architettura	Architettura classe 4/S (sede di Agrigento)	120
Palermo	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	96
Parma	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	147
Pavia	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	80
Pisa	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	72
Politecnica delle Marche	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	100
Reggio Calabria	Archiettura	Tecniche dell'Architettura e dell'Urbanistica classe 4	250
Roma "La Sapienza"	I Fac. di Architettura L. Quaroni	Architettura classe 4/S	220
Roma "La Sapienza"	I Fac. di Architettura L. Quaroni	Restauro e conservazione dei beni architettonici classe 4	60
Roma "La Sapienza"	I Fac. di Architettura L. Quaroni	Tecniche dell'Architettura e della costruzione classe 4	220
Roma "La Sapienza"	II Fac. di Architettura Valle Giulia	Architettura classe 4/S	300
Roma "La Sapienza"	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	200
Roma "Tor Vergata"	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	60
Roma Terza Università	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	200
Salerno	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	80
Sassari	Architettura	Architettura classe 4/S	40
Torino Politecnico	I Facoltà di Architettura	Scienze dell' Architettura classe 4	360
Torino Politecnico	II Facoltà di Architettura	Storia e conservazione dei beni architet. e ambientali classe 4	150
Torino Politecnico	II Facoltà di Architettura	Architettura per il Progetto (sede di Torino) classe 4	260
Torino Politecnico	II Facoltà di Architettura	Architettura per il Progetto (sede di Mondovì) classe 4	100
Trento	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	97
Trieste	Archiettura	Scienze dell'Architettura classe 4	140
Udine	Ingegneria	Scienze dell'Architettura classe 4	147
Venezia IUAV	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	600
Venezia IUAV	Architettura	Architettura classe 4/S	500
		Totale	9.559

05A06459

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

Contratto di programma 2001-2005 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a.: dossier di valutazione sistema Alta Velocità-Alta Capacità. (Deliberazione n. 1/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione comunitaria n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, come da ultimo modificata con decisione n. 884/2004/CE;

Visto il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), parzialmente modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;

Visto l'art. 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il Contratto di programma 2001-2005, sottoscritto il 2 maggio 2001 dall'allora Ministro dei trasporti e della navigazione e dall'amministratore delegato della Società «Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni» (FS), contratto sul quale questo Comitato ha espresso parere definitivo con delibera 4 aprile 2001, n. 44 (*Gazzetta Ufficiale* n. 102/2001);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Suppl. ord. n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68/2002), con la quale questo Comitato ha proceduto all'approvazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la delibera 29 settembre 2002, n. 85, con la quale questo Comitato ha approvato il Piano delle priorità degli investimenti (PPI), nella versione settembre 2002, per l'anno 2003 e in via programmatica per gli anni successivi;

Vista la delibera 31 gennaio 2003, n. 2 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104/2003) — come integrata con la delibera 25 luglio 2003, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 226/2003) e con la delibera 5 dicembre 2003, n. 114 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275/2004) — e con la quale questo Comitato ha preso atto delle modalità di attuazione dell'art. 75 della legge n. 289/2002 prospettate nel dossier di valutazione economico-finanziaria del «sistema alta velocità/alta capacità» sull'asse Torino-Milano-Napoli, trasmesso con parere favorevole dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e positivamente esaminato anche dai competenti Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il 2° *addendum* al Contratto di programma 2001-2005, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibere 25 luglio 2003, n. 29, e 29 settembre 2004, n. 22, e visto — in particolare — l'art. 7, che ha modificato l'art. 14.4 prevedendo che i dossier di valutazione economica, e i conseguenti fabbisogni finanziari e lo schema di finanziamento del «resto del sistema alta velocità/alta capacità» debbano essere sottoposti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esame di questo Comitato;

Vista la delibera 29 settembre 2003, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16/2004), con la quale è stato approvato il progetto preliminare del «Terzo Valico dei Giovi — linea alta velocità/alta capacità Milano-Genova», incluso nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche, ed è stato definito in 4.719 Meuro il costo dell'opera quale limite di spesa dell'intervento da realizzare;

Vista la delibera 13 novembre 2003, n. 103, con la quale questo Comitato ha approvato il PPI, nella versione ottobre 2003, per l'anno 2004 e in via programmatica per gli anni successivi;

Vista la delibera 5 dicembre 2003, n. 120 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132/2004), con la quale è stato approvato il progetto preliminare della «linea alta velocità/alta capacità Milano-Verona», del pari inclusa nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche, ed è stato definito in 4.720 Meuro il costo dell'opera quale limite di spesa dell'intervento da realizzare;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 91, con la quale questo Comitato, tra l'altro, si è espresso sul PPI — edizione aprile 2004, riservandosi di procedere in altra seduta ad una valutazione complessiva del sistema alta velocità/alta capacità e formulando indicazioni per il prosieguo dell'attività programmatoria di RFI;

Vista la nota 11 novembre 2004, n. 7404/2004/SP, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione concernente i dossier di valutazione del sistema ferroviario alta velocità/alta capacità predisposta da RFI, corredandola con la «nota di sintesi e di valutazione dei dossier elaborati da R.F.I. S.p.a.» predisposta dalla Direzione generale trasporto ferroviario del suddetto Ministero;

Visti i decreti 23 dicembre 2003, n. 117248, e 24 novembre 2004;

Presto atto che il PPI — edizione aprile 2004 aggiorna il costo del «sistema alta velocità/alta capacità» nelle 3 componenti sopra citate, definendo altresì in 470 Meuro il nodo di Verona;

Preso atto che, secondo gli scenari considerati nella citata nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'onere a carico dello Stato (comprensivo della manutenzione straordinaria per l'intero periodo della Concessione) si aggira tra circa 59.000 Meuro, nello scenario base di RFI, e 65.000 Meuro, nello scenario di riduzione dei ricavi da pedaggio della linea Torino-Milano-Napoli;

Preso atto che i pedaggi unitari utilizzati per lo sviluppo dei suddetti scenari sono stati confermati nella misura indicata nella precedente versione del dossier relativo alla «linea alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli» e che le stime di traffico effettuate per

conto di RFI, ed esposte nei dossier in questione, sono da considerare, secondo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in linea di massima, plausibili;

Preso atto che l'effettivo verificarsi dei risultati esposti nei dossier dipende anche dal rispetto dei tempi di conclusione e dei costi di realizzazione delle opere e che RFI è stata già sollecitata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a predisporre interventi per ridurre il rischio di ulteriori incrementi dei costi e slittamenti dei tempi di attivazione stimati nei dossier all'esame;

Considerato che la realizzazione del sistema alta velocità/alta capacità si inserisce in un contesto di scelte pubbliche intese a favorire — in attuazione del PGTL, come integrato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001 — l'incremento del trasporto ferroviario, in un'ottica di redistribuzione modale della domanda di trasporto, e lo sviluppo dei settori economici collegati;

Ritenuto che, per il pieno conseguimento degli obiettivi economico-finanziari del progetto alta velocità/alta capacità, debbano essere perseguite e implementate le diverse linee di azione già promosse dal Governo per creare le condizioni per il massimo sfruttamento delle potenzialità della rete ferroviaria nazionale nel suo complesso;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del dossier di valutazione economico-finanziaria relativo alla «linea alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli» e sono approvati i dossier relativi al «Terzo Valico dei Giovi» e alla «linea alta velocità/alta capacità Milano-Verona-Padova-(Venezia)», quest'ultimo limitatamente alla tratta Milano-Verona (nodo di Verona incluso).

2. Nulla osta all'ulteriore attuazione dell'art. 75 della legge n. 289/2002 nei termini previsti dai citati decreti 23 dicembre 2003 e 24 novembre 2004.

3. RFI, anche alla luce delle direttive di cui al punto 3.2 della delibera n. 91/2004, adotterà tutte le misure atte ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa e dei tempi previsti per la realizzazione delle opere di cui alla presente delibera.

Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 278

05A06224

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 giugno 2005.

Decadenza di Sofid Vita S.p.a., in Roma, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni infortuni e malattia. (Provvedimento n. 2355).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visti i provvedimenti I.S.V.A.P. del 21 maggio 1997, n. 572, del 29 dicembre 1999 n. 1419 e 12 ottobre 2001 n. 1951 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in vari rami vita e nei rami danni infortuni e malattia rilasciata a Sofid Vita S.p.a., con sede in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1;

Visto il verbale della riunione del Consiglio di amministrazione di Sofid Vita S.p.a. in data 18 marzo 2005 che ha deliberato la rinuncia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1. Infortuni e 2. Malattia e la cessione delle residue riserve sinistri dei rami infortuni e malattia alla Padana Assicurazioni S.p.a.;

Visto il verbale dell'assemblea degli azionisti di Sofid Vita S.p.a. in data 22 aprile 2005 che ha preso atto delle decisioni assunte dal Consiglio di amministrazione nella sopra richiamata riunione del 18 marzo 2005;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)* del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, Sofid Vita S.p.a., con sede in Roma è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1. Infortuni e 2. Malattia di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2005

Il presidente: GIANNINI

05A06323

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 giugno 2005.

Approvazione dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112. (Deliberazione n. 186/05/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione del Consiglio del 9 giugno 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, recante «Approvazione della convenzione tra lo Stato e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di radiodiffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 1994;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, recante «Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2003-2005», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista la propria delibera n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, recante «Modalità di attuazione dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 18 febbraio 2005;

Visto lo schema di contabilità separata trasmesso dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. in data 15 marzo 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della citata delibera n. 102/05 CONS;

Vista la richiesta di chiarimenti in merito allo schema di contabilità separata formulata dal Dipartimento vigilanza e controllo con nota del 14 aprile 2005;

Visto l'incarico conferito al Dipartimento vigilanza e controllo di approfondire in contraddittorio con la RAI taluni aspetti tecnici dello schema di contabilità separata proposto;

Visti gli esiti degli approfondimenti tecnici definiti nel documento denominato «Appendice esplicativa» trasmesso dalla RAI in data 6 giugno 2005;

Considerato che il predetto schema di contabilità separata, come integrato dalla Appendice esplicativa del 6 giugno 2005, appare coerente con i principi di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e rispetta i criteri e le condizioni previsti dalla delibera n. 12/05/CONS;

Considerata l'opportunità di prevedere, in seguito alle procedure di verifica di cui all'art. 3, comma 2, della citata delibera n. 102/05/CONS, la possibilità di adottare eventuali modifiche od integrazioni allo schema di contabilità separata, in contraddittorio con la RAI;

Vista la proposta del Dipartimento Vigilanza e Controllo, d'intesa con il Dipartimento Regolamentazione;

Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

Approvazione dello schema di contabilità separata e modalità attuative

1. È approvato lo schema di contabilità separata trasmesso della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. (di seguito RAI) in data 15 marzo 2005, come integrato dalla appendice esplicativa trasmessa dalla medesima società in data 6 giugno 2005.

2. La RAI predispone la contabilità separata sulla base dello schema di cui al comma 1, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, garantendone la riconciliazione con il bilancio stesso.

3. La società di revisione di cui all'art. 4 della delibera n. 102/05/CONS, citata nelle premesse, completa la revisione della contabilità separata predisposta dalla RAI ai sensi del comma 2, entro i successivi 60 giorni.

4. Lo schema di contabilità separata si applica a partire dall'esercizio 2005.

5. In prima applicazione, per l'esercizio 2004, entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico alla società di revisione di cui al comma 3, sono completate le procedure di verifica del tipo *agreed upon procedures* di cui all'art. 3, comma 2, della citata delibera n. 102/05/CONS.

6. L'Autorità, all'esito delle verifiche di cui al precedente comma, si riserva la possibilità di adottare, in contraddittorio con la RAI, modifiche od integrazioni allo schema di cui al comma 1.

La presente delibera è notificata alla RAI, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito web dell'Autorità www.agcom.it

Napoli, 9 giugno 2005

Il presidente: CALABRÒ

05A06275

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 16 maggio 2005.

Disposizioni relative al deposito delle opere protette, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Con riferimento a quanto previsto dagli articoli 103 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633 questo Ministero cura la tenuta del registro pubblico generale delle opere protette nel quale sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con le modalità previste dal regolamento di attuazione della legge, regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

Il Capo III del citato regolamento prevede dettagliatamente le formalità da espletare per effettuare il deposito delle categorie di opere espressamente individuate nonché le indicazioni relative alle dichiarazioni che accompagnano l'esemplare delle stesse opere. Specifiche indicazioni sono altresì previste per i progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi, ai sensi dell'art. 99 della legge n. 633/1941, nonché per gli atti tra vivi che trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti dalla citata legge o costituiscono diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi così come previsto dall'art. 104 della legge n. 633/1941.

Al fine di rendere più snello il procedimento relativo all'istruttoria dell'accettazione per la registrazione nel Registro pubblico generale delle opere si riportano di seguito alcune indicazioni alle quali è necessario attenersi:

la composizione della copertina e del frontespizio di un'opera a stampa deve sempre recare impressa a stampa le indicazioni richieste dalla legge: titolo, anno e luogo di pubblicazione ed autore o, in caso di opera anonima o pseudonima, tassativamente la casa editrice. Sulla seconda pagina di frontespizio, o sull'ultima del volume, deve necessariamente essere riportata la tipografia;

la ragione sociale dell'editore deve essere chiaramente indicata, soprattutto per Case editrici assorbite o rilevate da altro editore in quanto spesso compaiono sull'opera entrambi gli editori senza elementi di specificazione; deve, altresì, esserci diretta coincidenza tra quanto risulta impresso e quanto dichiarato;

per le opere tradotte da altre lingue o dialetti è tassativamente richiesta l'indicazione, impressa a stampa, del titolo originale, della lingua da cui la traduzione è stata effettuata nonché del nome del traduttore;

per le opere create in redazione o a cura della stessa e/o tradotte da altra lingua, è necessario che tali elementi risultino chiaramente indicati sull'opera ed inoltre che sia indicata la persona fisica che svolge direttamente l'attività creativa o che la coordina, lasciando alla disciplina contrattuale le condizioni relative ai diritti;

per l'opera creata con il contributo distinguibile di più persone, è necessario indicare il nome della persona che sostanzialmente ne coordina e dirige la realizzazione;

sulla raccolta di atti di convegni e seminari di studio ecc., viene frequentemente indicato come autore l'ente organizzatore pur esistendo i nomi dei singoli relatori. È opportuno distinguere tra diritto di utilizzare tale raccolta in esclusiva (art. 29 della legge) e paternità a titolo originario. In tale caso è necessaria l'indicazione del nome della persona fisica che materialmente ha curato e coordinato sistematicamente la raccolta;

spesso amministrazioni ed enti che non perseguono scopi di lucro nei loro fini istituzionali vengono indicati come autori. È utile osservare che tale qualificazione può essere legittima se sulle opere non appare il nome di alcuna persona fisica e quando si tratti di atti attinenti ai fini istituzionali; in caso contrario, la qualifica di autore a titolo originario non può che appartenere, ai sensi della legge sul diritto d'autore, alla persona fisica indicata come autore. Per quanto concerne, invece, gli enti privati nonché le società commerciali che perseguono un fine lucrativo, si precisa che a questi non può appartenere la qualifica di autore a titolo originario in quanto autore è colui che esplica attività di creazione ed oggetto della tutela è l'opera «quale particolare espressione di lavoro intellettuale». Pertanto è chiaramente ravvisabile la necessità di indicare su tali opere il nome della persona fisica che le ha effettivamente create regolandone l'utilizzazione mediante forme contrattuali di diritto privato;

per quanto concerne le opere collettive (enciclopedie, dizionari, ecc.), è necessario imprimere, nelle forme d'uso, il nome della persona fisica che ha avuto l'incarico di curare la direzione dei lavori di coordinamento per la relativa realizzazione (art. 7, legge n. 633/1941). Non sono rari i casi in cui tale indicazione manca del tutto o si riferisce ai vari autori dei singoli contributi. In tali circostanze è utile operare con chiarezza sia per consentire al Servizio II del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport di acquisire nel pubblico registro dati certi, sia per evitare attribuzioni di paternità non pertinenti;

nel caso di opera anonima, tale circostanza deve rilevarsi senza equivoci dall'opera stessa. Si ritiene utile ricordare che sulle opere anonime così come su quelle pseudonime, che non rientrino nell'ipotesi contemplata nell'art. 8, comma 2, della legge n. 633/1941 (pseudonimo, nome d'arte, sigla o segno convenzionale, conosciuti come equivalente al nome vero), è indispensabile imprimere chiaramente la ragione sociale dell'impresa editrice a cui fa capo la legittimazione ad esercitare i relativi diritti;

le opere a stampa pubblicate in forma pseudonima non devono essere accompagnate da dichiarazioni nelle quali è indicato il nome vero dell'autore. Tale procedura non è legittima in quanto il diritto di rivelare il proprio nome appartiene esclusivamente all'autore e, dopo la

sua morte, alle persone indicate nell'art. 23 della legge (articoli da 20 a 22 legge diritto d'autore). In tali circostanze si può seguire la procedura regolamentare prevista dall'art. 2, regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente la rivelazione del nome dell'autore di opera anonima e pseudonima, che non rientra nella fattispecie di cui al sopra citato art. 8 della legge, attraverso la presentazione di una dichiarazione, successivamente al deposito dell'opera anonima o pseudonima, nella quale debbono essere indicati: 1) lo pseudonimo se usato; 2) il titolo dell'opera; 3) l'editore e di chi abbia comunque resa pubblica l'opera; 4) la data di pubblicazione; 5) ogni altro elemento atto a identificare l'opera;

nel caso di pubblicazione di opere cadute in pubblico dominio, soprattutto nel campo della letteratura per ragazzi, deve sempre essere rispettato il diritto morale degli autori. Nel ricordare che tale diritto è imprescrittibile ed inalienabile, si ritiene doveroso invitare gli interessati a tali edizioni a voler rispettare, con il necessario scrupolo, i diritti attinenti alla personalità degli autori anche per evitare che si renda necessario l'intervento dell'autorità amministrativa a norma dell'art. 23 della legge sul diritto di autore;

numerose pubblicazioni periodiche (riviste, giornali, bollettini di istituti ed enti culturali, ecc.) sono presentate per il deposito e registrazione prive delle indicazioni, impresse a stampa, necessarie per la oro individuazione. Si ricorda che tali indicazioni sono: titolo (o testata), carattere e periodicità, direttore, anno o numero, editore o proprietario, stampatore.

l'indicazione relativa al Copyright, pur non obbligatoria, può essere utile sotto il profilo della legittimazione ad esercitare l'azione giudiziaria in alcuni Stati esteri in quanto con tale indicazione s'intendono assolte eventuali formalità richieste dalle legislazioni interne dei Paesi membri e dalle convenzioni internazionali. Tale simbolo per esplicare i suoi effetti, sì consiglia che venga apposto a stampa su tutti gli esemplari dell'opera all'atto della prima pubblicazione e collocato in luogo ben visibile (di solito, sulla seconda pagina del frontespizio) e deve altresì essere completo di tutti i suoi elementi;

appare, altresì, utile l'apposizione della numerazione I.S.B.N. (tnternational Standard Book Number) e I.S.S.N. (International Standard Serial Number) nel caso di editori aderenti a tale sistema di numerazione e classificazione internazionale di libri o riviste. Una tale indicazione può rivelarsi idonea per una più facile individuazione del titolare dei diritti;

una particolare attenzione deve essere posta nella compilazione della dichiarazione di deposito di opere a norma della legge n. 633/1941. Si ricorda che essa deve essere redatta in doppio originale, legalizzate con due marche da bollo (Euro 14,62), datate e firmate dal dichiarante. Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere discordanti con quelle richieste dalla legge ed impresse a stampa sulle opere, ad esempio: il titolo dichiarato deve essere conforme a quello che risulta apposto sull'opera, così come lo stampatore e tutti gli altri elementi sopra ricordati (art. 33, regio decreto n. 1369/1942).

il deposito va effettuato da chi pubblica l'opera per la prima volta e pertanto le edizioni dello stesso testo, successive alla prima, le ristampe anastatiche di opere già depositate dallo stesso pubblicatore non sono soggette ad un nuovo deposito. Diverso, ovviamente, è il caso di edizioni aggiornate contenenti elementi creativi nuovi suscettibili di nuova tutela. Nel mese di dicembre di ciascun anno, gli editori non devono inviare opere per il deposito sulle quali è impresso, quale anno di pubblicazione, l'anno successivo; deve, pertanto, essere indicato l'anno nel corso del quale la pubblicazione è avvenuta e non quello di programmazione;

le opere inedite non sono ammesse al deposito a norma della legge 22 aprile 1941, n. 633, al riguardo si specifica che per alcune categorie di opere inedite è prevista la possibilità del deposito presso la Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.);

qualora il pubblicatore sia una persona giuridica, è necessario che la relativa ragione sociale risulti chiaramente impressa, nelle forme d'uso, sull'opera e sia conformemente riportata nella dichiarazione di deposto che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante;

l'indicazione della nazionalità dell'autore, come anche le generalità, sono elementi indispensabili per l'identificazione dello stesso. In particolare la nazionalità è elemento molto utile per la determinazione dei termini di protezione, soprattutto nei rapporti internazionali in materia di diritto d'autore;

qualora le pubblicazioni periodiche rechino l'indicazione di un direttore e di un direttore responsabile, è necessario che quest'ultimo sia indicato quale direttore che assume tutti gli obblighi conseguenti dalla propria qualifica;

nel caso di presentazione di giochi, la dottrina ha chiarito che può essere protetta la descrizione del gioco nella sua espressione formale (ed anche il regolamento) ma non il congegno in sè. Pertanto non si può accogliere al deposito il puro e semplice sistema di gioco a premi, privo di descrizione e spiegazione delle regole;

per i progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi al fine della riserva del diritto al compenso, il deposito si effettua con la presentazione del piano o disegno e della descrizione del lavoro da cui deve necessariamente risultare la soluzione originale costituita dal progetto;

è possibile l'impiego dei moduli prestampati per la dichiarazione di deposito presenti nel sito del Ministero www.beniculturali.it sempreché in tali modelli non vengano inserite ulteriori indicazioni che non trovino riscontro sull'opera. Si specifica al riguardo, che il modulo di deposito è liberamente riproducibile ma non modificabile;

le opere inviate per posta al fine di effettuare il deposito e le relative dichiarazioni devono essere contenute in un unico plico o pacco ed esattamente indirizzate: Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e sport - Servizio II - Ufficio del diritto d'autore - via della Ferratella in Laterano, 51 - 00186 Roma.

Roma, 16 maggio 2005

Il capo del Dipartimento
per lo spettacolo e lo sport
SICILIA

05A06413

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Revoca della autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale alla «Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle province lombarde S.p.a.», in Novara.

Con decreto ministeriale 20 giugno 2005 viene revocata l'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale alla «Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle province lombarde S.p.a.» l'impianto sito in Novara, via Bartolino da Novara e attigua via Martino della Torre, e, nel contempo, tale autorizzazione viene concessa alla «B.S.L. Bertola Servizi Logistici S.p.a.», con sede in Pavia, via Veneroni n. 18, a seguito di cessione di ramo di azienda.

05A06458

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Norlevo».

Estratto provvedimento UPC/R/33 dell'8 giugno 2005

Specialità medicinale: NORLEVO.

Confezioni:

034884015/M - 10 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg;

034884027/M - 20 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg;

034884039/M - 50 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg;

034884041/M - 2 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg;

034884054/M - 100 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratoire HRA Pharma.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0146/001/R/001.

Tipo autorizzazione: rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per cinque anni dalla data di rinnovo europeo (19 aprile 2005).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti e con foglietti illustrativi non conformi a quanto disposto della presente determinazione, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06319

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Celebrex».

Estratto provvedimento UPC/II/1979 del 7 giugno 2005

Specialità medicinale: CELEBREX.

Confezioni: 034624015/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc; trasparente/aclar;

034624027/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624039/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624041/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624054/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624066/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624078/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624080/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624092/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624104/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624116/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624128/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624130/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624142/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624155/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624167/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624179/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624181/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624193/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624205/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624217/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624229/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624231/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624243/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624256/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624268/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624270/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624282/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624294/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624306/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624318/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624320/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624332/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624344/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624357/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624369/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624371/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624383/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624395/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624407/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624419/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624421/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624433/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624445/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624458/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624460/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624472/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624484/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624496/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624508/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624510/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624522/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624534/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624546/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624559/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624561/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc, trasparente/aclar;

034624573/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624585/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624597/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624609/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624611/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624623/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624635/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624647/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624650/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624662/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624674/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624686/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624698/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624700/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc, opaco/aclar;

034624712/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624724/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624736/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624748/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624751/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624763/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624775/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624787/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624799/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624801/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624813/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624825/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624837/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034624849/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0198/001-002/II/025.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06311

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Solexa».

Estratto provvedimento UPC/II/1980 del 7 giugno 2005

Specialità medicinale: SOLEXA.

Confezioni: 034625018/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625020/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625032/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625044/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625057/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625069/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625071/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625083/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625095/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625107/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625119/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625121/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625133/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625145/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625158/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625160/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625172/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625184/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625196/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625208/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625210/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625222/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625234/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625246/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625259/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625261/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625273/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625285/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625297/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625309/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625311/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625323/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625335/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625347/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625350/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625362/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625374/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625386/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625398/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625400/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625412/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625424/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625436/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625448/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625451/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625463/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625475/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625487/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625499/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625501/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625513/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625525/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625537/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625549/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625552/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625564/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625576/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625588/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625590/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625602/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625614/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625626/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625638/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625640/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625653/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625665/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625677/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625689/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625691/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625703/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625715/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625727/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625739/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625741/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625754/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625766/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625778/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625780/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625792/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625804/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625816/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625828/M -200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625830/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625842/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Nº Procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0199/001-002/II/024.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06310

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Artrid».

Estratto provvedimento UPC/II/1981 del 7 giugno 2005

Specialità medicinale: ARTRID.

Confezioni:

A.I.C. n. 034623013/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623025/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623037/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623049/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623052/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623064/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623076/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623088/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623090/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623102/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623114/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623126/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623138/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623140/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623153/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623165/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623177/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623189/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623191/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623203/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623215/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623227/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623239/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623241/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623254/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623266/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623278/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623280/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623292/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623304/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623316/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623328/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623330/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623342/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623355/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623367/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623379/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623381/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623393/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623405/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623417/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623429/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623431/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvctrasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623443/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623456/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623468/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623470/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvctrasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623482/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623494/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623506/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623518/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623520/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvctrasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623532/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623544/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623557/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623569/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623571/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623583/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623595/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623607/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623619/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623621/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623633/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar

A.I.C. n. 034623645/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623658/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623660/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623672/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623684/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister allluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623696/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623708/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623710/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623722/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623734/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623746/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623759/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623761/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623773/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623785/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623797/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623809/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623811/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623823/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623835/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034623847/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Titolare A.I.C.: Sefarma S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0201/001-002/II/018.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06312

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ranidil».

Estratto provvedimento UPC/II/1982 del 7 giugno 2005

Specialità medicinale: RANIDIL.

Confezioni:

024447169/M - «75» 10 compresse da 75 mg;

024447157/M - «75» 5 compresse da 75 mg.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Sud.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0112/01/W01, W04,II/13.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire da centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06317

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Panoxyl».

Estratto provvedimento UPC/II/1983 del 7 giugno 2005

Specialità medicinale: PANOXYL.

Confezioni:

032055028/M - Crema 4% - Tubo 40 g;

032055030/M - Crema 4% - Tubo 6 g.

Titolare A.I.C.: Stiefel Laboratories S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0192/001/W002.

Tipo di modifica: aggiornamento officine.

Modifica apportata: aggiunta di un produttore del principio attivo: Atofina Chemicals Inc., Route 63, Piffard, Ny 14533, USA.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06314

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Humatrope».

Estratto provvedimento UPC/II/1984 del 7 giugno 2005

Specialità medicinale: HUMATROPE.

Confezioni:

026962047 - Cartuccia 18 UI (6 mg);

026962050 - Cartuccia 36 UI (12 mg);

026962062 - Cartuccia 72 UI (24 mg).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0013/003-005/II/039.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della dimensione del lotto del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06313

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nurofast».

Estratto provvedimento UPC/II/1985 del 7 giugno 2005

Specialità medicinale: NUROFAST.

Confezioni:

035460017/M - 2 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

035460029/M - 4 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

035460031/M - 6 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

035460043/M - 8 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

035460056/M - 10 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

035460068/M - 12 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

035460070/M - 16 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

035460082/M - 20 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

035460094/M - 24 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

035460106/M - 30 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

035460118/M - 40 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

035460120/M - 48 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg.

Titolare A.I.C.: The Boots Company P.L.C.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0329/001/II/014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica (non specificata).

Modifica apportata: aggiornamento del certificate of Suitability della Farmacopea Europea da ROCEP 1996-061- Revision 03 ad R1-CEP 1996-061 - Revision 00 per l'ibuprofene prodotto nell'officina Shasun Chemicals and Drugs Ltd (India).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06316

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Malarone».

Estratto provvedimento UPC/II/1987 dell'8 giugno 2005

Specialità medicinale: MALARONE.

Confezioni: 033299013/M - 12 compresse rivestite.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0170/001/II/018,II/019,II/021,II/022,N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: Modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.7, 4.8, 5.2, 5.3 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento..

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06315

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Norlevo».

Estratto provvedimento UPC/II/1988 dell'8 giugno 2005

Specialità medicinale: NORLEVO.

Confezioni:

034884015/M - 10 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg;

034884027/M - 20 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg;

034884039/M - 50 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg;

034884041/M - 2 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg;

034884054/M - 100 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratoire HRA Pharma.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0146/001/N001.

Tipo di modifica: modifica etichette.

Modifica apportata: modifica alle etichette dicitura «Tenere il blister nell'astuccio di cartone esterno per tenerlo al riparo dalla luce» apportata durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06318

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione UPC/II/1966/2005 del 31 maggio 2005, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Axagon"».

Nell'estratto della determinazione UPC/II/1966/2005 del 31 maggio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2005 alla pagina 60, prima colonna, ove è scritto:

«All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale: «ESOPRAL» viene apportata la seguente estensione delle indicazioni terapeutiche a «Pazienti che richiedono un trattamento continuativo con farmaci antinfiammatori non steroidei

guarigione delle ulcere gastriche associate alla terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei;

prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate alla terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei nei pazienti a rischio».

Vengono anche apportate ulteriori modifiche: riduzione del periodo di validità a 2 anni limitatamente alle zone climatiche III e IV, modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

leggasi:

«All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale: "AXAGON" viene apportata la seguente estensione delle indicazioni terapeutiche a «Pazienti che richiedono un trattamento continuativo con farmaci antinfiammatori non steroidei

guarigione delle ulcere gastriche associate alla terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei

prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate alla terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei nei pazienti a rischio».

Vengono anche apportate ulteriori modifiche: riduzione del periodo di validità a 2 anni limitatamente alle zone climatiche III e IV, modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

05A06322

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione UPC/II/1967/2005 del 31 maggio 2005, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Lucen"».

Nell'estratto della determinazione UPC/II/1967/2005 del 31 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 136 del 14 giugno 2005 alla pagina 60, seconda colonna, ove è scritto:

tipo di modifica: estensione indicazione terapeutica ed ulteriori modifiche stampati;

deve essere aggiunta la frase:

Modifica apportata:

estensione delle indicazioni terapeutiche a «Pazienti che richiedono un trattamento continuativo con farmaci antinfiammatori non steroidei;

guarigione delle ulcere gastriche associate alla terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei;

prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate alla terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei nei pazienti a rischio».

Vengono anche apportate ulteriori modifiche: riduzione del periodo di validità a due anni limitatamente alle zone climatiche III e IV, modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

05A06321

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione UPC/II/1969/2005 del 31 maggio 2005, recante «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Nexium"».

Nell'estratto della determinazione UPC/II/1969/2005 del 31 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2005 alla pagina 62, prima colonna, ove è scritto:

Tipo di modifica: estensione indicazione terapeutica ed ulteriori modifiche stampati

deve essere aggiunta la frase:

Modifica apportata:

estensione delle indicazioni terapeutiche a «Pazienti che richiedono un trattamento continuativo con farmaci antinfiammatori non steroidei

guarigione delle ulcere gastriche associate alla terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei;

prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate alla terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei nei pazienti a rischio».

Vengono anche apportate ulteriori modifiche: riduzione del periodo di validità a due anni limitatamente alle zone climatiche III e IV, modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

05A06320

Rettifica alla determinazione UPC/II/1805/2005 del 31 marzo 2005, relativa alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ultiva».

Estratto della determinazione n. 1970 del 1º giugno 2005

Specialità medicinale: ULTIVA.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Con riferimento alla determinazione UPC/II/1805 del 31 marzo 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 14 aprile 2005 - vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

dove è scritto:

«produzione di analgesia e sedazione in pazienti in terapia intensiva sottoposti a ventilazione meccanica»

leggasi:

«produzione di analgesia in pazienti in terapia intensiva sottoposti a ventilazione meccanica».

05A06325

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

Approvazione del codice di deontologia professionale dei geometri

Con delibera del 7 giugno 2005 è stato approvato il codice di deontologia professionale dei geometri.

Il codice deontologico risponde alla finalità di individuare, seppure in modo non esaustivo, la condotta a cui i professionisti devono conformarsi allo scopo di rispettare i principi generali di etica professionale.

Le norme deontologiche sono preordinate al fine di assicurare l'esercizio della professione secondo canoni di correttezza, decoro e dignità, garantendo altresì che il comportamento non pregiudichi gli interessi superiori della collettività, ma favorisca lo sviluppo della società.

Il codice si compone di precetti particolari che integrano i principi generali desumibili dall'ordinamento professionale, il quale, fra l'altro, attribuisce ai Consigli dei Collegi il compito di assicurarne il pieno rispetto attraverso l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo.

L'obiettivo che si intende raggiungere, mediante la predisposizione del codice deontologico nazionale, è quello di fornire un quadro unitario di regole di riferimento per l'intera Categoria.

Il presente articolato si compone di 27 articoli suddivisi nei seguenti cinque titoli:

Titolo I: dei principi generali;
Titolo II: della condotta;
Titolo III: della prestazione;
Titolo IV: sanzioni disciplinari;
Titolo V: disposizioni finali.

In particolare, il Titolo I si compone di due sezioni, la prima attiene al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del professionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento della prestazione intellettuale.

Il Titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il geometra deve osservare nell'esercizio della professione con riferimento specifico all'aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità; particolare rilievo è inoltre attribuito ai rapporti professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla categoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti.

Il Titolo III è dedicato agli aspetti della prestazione professionale che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla categoria, sia con riferimento alla clientela, poiché la prestazione costituisce oggetto di un rapporto fiduciario, sia con riguardo ad uffici ed enti nonché ad altre categorie professionali, con i quali il geometra abitualmente si confronta.

Il Titolo IV è riferito alle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale, mentre il Titolo V sancisce le disposizioni interpretative e finali del presente codice deontologico.

(*Omissis*).

1. Le regole di deontologia professionale costituiscono specificazione ed attuazione del regolamento di categoria e delle leggi che disciplinano l'attività del geometra iscritto all'Albo, individuando altresì gli abusi e le mancanze conseguenti al non corretto esercizio della professione.

2. L'osservanza delle regole deontologiche non esime il geometra dal rispetto dei principi di etica professionale non espressamente codificati. Le violazioni delle norme che regolano l'esercizio della professione possono determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti, tenuto comunque conto della reiterazione dei comportamenti e delle circostanze che abbiano influito sulle infrazioni accertate. Nell'ambito di uno stesso procedimento disciplinare, anche quando siano mossi più addebiti, il giudizio sulla condotta dell'iscritto deve essere formulato sulla base della valutazione complessiva dei fatti contestati con conseguente applicazione di un'unica ed adeguata sanzione.

3. Il comportamento del geometra è suscettibile di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la dignità della categoria. La condotta è ritenuta ancor più pregiudizievole nel caso di attività irregolari svolte dal professionista in qualità di componente un Organo istituzionale.

(*Omissis*).

Il testo completo del codice deontologico è pubblicato sulla rivista del Consiglio nazionale geometri «Geocentro» n. 3/2005 ed è consultabile sul sito internet www.cng.it

05A06309

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di due nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B9» e «BC3»

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP. S.p.a.), a partire dal 1º luglio 2005, ha in emissione due nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B9» e «BC3».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali «B9» e «BC3» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B8» e «BC2».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it.

05A06274

REGIONE VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società «Speed Valleé società cooperativa a responsabilità limitata siglabile Speed Valleé soc. Coop. a r.l., in liquidazione», in Pollein.

Con deliberazione n. 1309, in data 2 maggio 2005, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società «Speed Valleé società cooperativa a responsabilità limitata siglabile Speed Valleé soc. Coop. a r.l., in liquidazione», con sede legale in Pollein (Aosta), loc. Autoporto n. 6/G, costituita con atto a rogito del notaio Paolo Viglino, in data 29 gennaio 2000, iscritta al n. 4737/2000 del registro delle imprese di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società medesima il dott. Davide Riva di Torino.

05A06464

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501150/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 6 3 0 *

€ 1,00